

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
(ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)**

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE

No. Rev.	Date	Description	Approvazione
0	17/12/2024	Creazione ex-novo, con occasione dell'ottimizzazione documentale da parte dell'OdV, e adozione (sostituisce il vecchio MOG senza codifica)	Consiglio di Amministrazione

PARTE SPECIALE 1- REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

INDICE

1. LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 D.LGS. 231/2001)
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -1-
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
6. SANZIONI DISCIPLINARI

*

1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la società e la P.A.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di **ARCOPROFIL S.R.L. ("Società")** i seguenti reati:

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto sovvenzioni, finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi di pubblico interesse cui erano destinate. Tenuto conto che il momento di consumazione del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, per sé o per altri e senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. In questo caso, non rileva il corretto utilizzo delle erogazioni (come invece previsto dall'art. 316-*bis*), poiché il reato si concretizza nel momento stesso dell'ottenimento dei finanziamenti in modo indebito. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie dell'art. 640-*bis* c.p., con riferimento a quei casi in cui la condotta non integri gli estremi più gravi della truffa ai danni dello Stato.

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e circostanze aggravanti (art. 319 *bis* c.p.)

Questa fattispecie si realizza quando un Pubblico Ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa. Ai sensi dell'art. 320 c.p. ("Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio"), le disposizioni di cui all'art. 318 e all'art. 319 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In entrambi i casi la pena è ridotta in misura non superiore a un terzo.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.)

Questa fattispecie si realizza nei casi di comportamenti finalizzati alla corruzione commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)

Questa fattispecie si realizza quando un Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità. La norma sanziona anche colui che dà o promette l'utilità. È previsto un aumento di pena quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori ad euro 100.000.

- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319-*bis*, nell'articolo 319- *ter* e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi (i.e. corruttore) dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Questa fattispecie si realizza nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, un Pubblico Ufficiale o un incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli. Ai fini dell'applicazione dei reati sopra elencati, ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio vanno equiparati, in forza del disposto di cui all'art 322-*bis* ("Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri") del codice penale, i membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.

- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

La fattispecie di cui all'art. 640 c.p. prevede un reato comune che può essere commesso da chiunque. Il fatto che costituisce reato consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di un altro soggetto, inducendo taluno in errore mediante artifici o raggiri. In particolare, nella fattispecie richiamata dall'art. 24 del D.Lgs. 231/2001 (i.e. art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), rilevano i fatti commessi a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa (di cui all'art. 640 c.p.) sia posta in essere per conseguire indebitamente, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-*ter* c.p.)

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Tale ipotesi risulta aggravata se la frode informatica è commessa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale -1-

I reati considerati nel paragrafo 1) possono essere commessi nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e incluse, ove compatibili, le società a partecipazione pubblica) e nello svolgimento di attività che interagiscano con una pubblica funzione.

Si precisa che la Società non ha frequenti rapporti con la Pubblica Amministrazione (non partecipa, ad esempio, di norma ad appalti pubblici).

Con riferimento a tali reati, i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio, sono i seguenti:

- la gestione dei rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, quali a titolo esemplificativo:
 - la gestione degli adempimenti in materia tributaria;
 - la gestione del contenzioso giudiziale o amministrativo;
 - la gestione degli adempimenti di legge in materia di trattamenti previdenziali ed assistenziali del personale dipendente;
 - la gestione degli adempimenti in materia di salute, sicurezza, igiene degli impianti e dei luoghi di lavoro;
 - la gestione dei rapporti con i funzionari pubblici degli Enti competenti in materia fiscale, sanitaria, di sicurezza pubblica, etc;
 - la gestione dei rapporti con gli altri enti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, provvedimenti amministrativi e permessi necessari per l'esercizio delle attività aziendali;
 - la gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, in materia antinfortunistica ecc.);

- l'approvvigionamento di beni, servizi e prestazioni;
- l'assegnazione di incarichi di consulenze esterne;
- la gestione dei rapporti con agenti e intermediari;
- la gestione degli investimenti immobiliari e degli acquisti connessi;
- la gestione di incassi e pagamenti e la gestione della tesoreria;
- la gestione dei rimborsi spese a dipendenti e collaboratori;
- la gestione e la concessione di omaggi e liberalità;
- la richiesta e la gestione di finanziamenti, con particolare riferimento a quelli pubblici;
- la gestione delle assunzioni del personale dipendente e parasubordinato;
- la gestione di promozioni, avanzamenti di carriera, aumenti, assegnazione di "fringe benefits" a favore di dipendenti.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di comportamento conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati.

Tra questi assumono particolare rilievo il C.d.A. e i consiglieri delegati, i Responsabili Commerciali, i Responsabili Ufficio acquisti, i dealers-agenti esterni e i consulenti esterni.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i collaboratori di Arcoprofil s.r.l. sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

In relazione a ciascuna delle aree di attività elencate, è stato vagliato in concreto il modello di comportamento usualmente adottato da ARCOPROFIL nella partecipazione alle singole procedure, di cui sono stati evidenziate le aree in cui l'attività (interna ed esterna) della stessa non appariva sufficientemente tracciabile.

Inoltre, sono state considerate, in astratto, talune variabili di impresa suscettibili di ingenerare o accrescere i rischi in esame:

- realizzazione di attività illecite da parte di persone o gruppi di persone; tale variabile può assumere rilevanza, in quanto i risultati da questi acquisiti possono porsi come il prodotto di indefinite e sfuggenti interazioni personali, per loro stessa natura di difficile tracciabilità;
- distorsioni di valore ambientali, ossia consuetudini o usi comuni di settore sostanzialmente illeciti, ma vissuti dagli operatori come irrinunciabili o addirittura come positivi anche sul piano etico.

3. Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti della Società, in via diretta, mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

La Società e i suddetti soggetti devono intrattenere rapporti con la P.A. nel rispetto delle normative vigenti ed in ossequio dei principi di cui al Codice Etico, gestendo i contatti con gli Enti Pubblici con correttezza e trasparenza. È fatto, inoltre, divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali indicate nella presente Parte Speciale.

Le elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri sono, sempre ed in ogni caso, vietate. Inoltre, conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nella Procedura rapporti con la P.A. e nelle ulteriori procedure e nelle norme aziendali, ai soggetti sopra individuati è fatto divieto di:

- a) effettuare o promettere dazioni di denaro o altri beni o utilità o benefici - sia diretti che indiretti - a qualsiasi soggetto riferibile alla P.A. (sia esso un dirigente, funzionario o dipendente della Pubblica Amministrazione o un consulente) per promuovere o favorire gli interessi della Società;
- b) effettuare atti di cortesia, di ospitalità, sponsorizzazioni, consulenze, promesse di assunzioni o altre forme di contribuzioni o vantaggi laddove finalizzati ad influenzare - direttamente o indirettamente - le scelte della P.A. e di soggetti equiparabili;
- c) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- d) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- e) creare fondi a fronte di beni/servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte;
- f) assegnare incarichi (di consulenza, agenzia ecc) o negoziare condizioni contrattuali con controparti vicine / gradite a soggetti pubblici o legate a dipendenti o collaboratori della Società da interessi personali, in assenza di riconosciuti requisiti di qualità e convenienza economica dell'operazione. Allo stesso modo, nei rapporti con tali soggetti, è vietato riconoscere compensi che non trovino giustificazione nelle prassi vigenti nel settore;
- g) selezionare personale ovvero favorire l'avanzamento interno di carriera o il riconoscimento di premi o MBO per il raggiungimento di obiettivi a beneficio di taluni dipendenti, non ispirandosi a criteri strettamente meritocratici o in base a criteri di valutazione non oggettivi;
- h) alterare e/o utilizzare abusivamente e in modo improprio i sistemi informatici messi a disposizione dalla P.A.

3.1. Contributi ad enti ed organizzazioni pubbliche

È vietato fornire qualsiasi contributo, diretto o indiretto, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, eccezion fatta per quanto ammesso dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

In tali casi il contributo deve essere, comunque, stanziato dal C.d.A. e l'atto di stanziamento deve essere trasmesso all'O.d.V. preventivamente rispetto alla sua esecuzione.

3.2. Documentazione dei rapporti con la PA

Chiunque abbia incontri o rapporti con la P.A. deve stilare un report, annotando data, nominativo e funzione del soggetto contattato, modalità dell'incontro o del contatto. Dette informazioni dovranno essere conservate assieme ad ogni comunicazione scritta (cartacea o telematica) intercorrente con i soggetti appartenenti alla P.A.

Chiunque abbia avuto rapporti con la P.A. dovrà conservare il report e metterlo a disposizione del proprio responsabile (c.d. responsabile di funzione), il quale dovrà trasmettere annualmente all'O.d.V. tali report; laddove venga individuata qualsivoglia eventuale anomalia nel corso del contatto con la P.A., dovrà essere data immediata segnalazione all'O.d.V.

3.3. Richiesta di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni pubbliche

È necessario predisporre un report per ciascuna richiesta di contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, annotando gli estremi della richiesta, lo stato di avanzamento della stessa, il nominativo e la sottoscrizione della persona fisica che si occupa della richiesta.

Detto report deve essere custodito in un fascicolo che contenga tutta la documentazione concernente la richiesta (bando, certificazioni, dichiarazioni ecc.). Detto fascicolo dovrà essere esibito all'O.d.V. alla prima ispezione utile; inoltre, il responsabile di funzione dovrà trasmettere annualmente all'O.d.V. tali report; laddove, però, venga individuata qualsivoglia eventuale anomalia, la segnalazione all'O.d.V. dovrà essere data immediatamente.

3.4. Gestione e spendita contributi

Come evidenziato nel punto 3 lett. d), i contributi ricevuti da organismi pubblici (nazionali, comunitari o internazionali) devono essere impiegati solamente per gli scopi per i quali sono stati erogati.

Ciò deve essere documentato da una nota informativa da inserirsi nel fascicolo costituito in fase di richiesta, contenente la rendicontazione dell'impiego dei contributi, il permanere delle condizioni previste per la concessione, le generalità dei soggetti coinvolti nella richiesta e nell'impiego dei contributi.

Detta nota informativa dovrà essere trasmessa all'O.d.V. annualmente, salvo che sia individuata qualsivoglia eventuale anomalia, in tal caso la segnalazione all'O.d.V. dovrà essere effettuata immediatamente.

3.5. Ispezioni, accessi, controlli e richieste

In caso di ispezioni, accessi e/o controlli da parte di soggetti pubblici, è fatto obbligo di avvisare e attendere il responsabile dell'area coinvolta ovvero, qualora non disponibile, uno degli amministratori delegati.

Bisognerà richiedere ai pubblici ufficiali di formalizzare per iscritto eventuali richieste verbali e, al termine dell'ispezione, il rilascio di copia del rapporto d'intervento.

Il responsabile di funzione (o l'Amministratore delegato) dovrà redigere report contenente data e motivo dell'accesso, soggetti presenti e generalità dell'intervenuto, descrizione delle attività svolte ed eventuali segnalazioni.

Detto report dovrà essere trasmesso all'O.d.V. immediatamente (oltre che annualmente) e conservato agli atti della Società, salvo che individuata qualsivoglia eventuale anomalia, in tal caso la segnalazione all'O.d.V. dovrà essere effettuata immediatamente. Parimenti dovrà essere comunicata all'O.d.V. qualsivoglia richiesta scritta (di documenti o informazioni esulanti l'ordinaria amministrazione) pervenuta alla Società da parte di soggetti pubblici.

La gestione dei rapporti con la P.A., per quanto riguarda accessi, verifiche e rapporti con gli Enti è oggi, all'interno della Società, così articolata:

- Spisal, Ulss e controlli in materia ambientale: il soggetto incaricato è il Responsabile HSE;
- Ispettorato del Lavoro, Inps, Inail: il soggetto incaricato è il Responsabile HR;
- Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle dogane: i soggetti incaricati sono il Responsabile dell'Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo/CFO e la Direzione generale;
- GDPR e trattamento dati: il soggetto incaricato è il Responsabile ICT.

4. Regole specifiche di condotta

Ad integrazione ed ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi già declinati nel Codice Etico, sono state e/o verranno formalizzate e implementate specifiche procedure e, in particolare:

- a. Procedura rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- b. Procedura Anti-Corruzione
- c. Procedura gestione omaggi, ospitalità, liberalità e sponsorizzazioni.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'O.d.V. vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'O.d.V. sono precisati nella procedura P-011

“Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01” e nella Parte Generale del Modello (vedi P-012) in tema di “whistleblowing” cui si rimanda.

6. Sanzioni disciplinari

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni previste nel “Sistema disciplinare” della Parte Generale del Modello medesimo.

PARTE SPECIALE 2 – REATI SOCIETARI E ABUSI DI MERCATO

INDICE

1. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI E ABUSI DI MERCATO (ART. 25 *TER* E ART. 25 *SEXIES* D. LGS. 231/2001)
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -2-
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
6. SANZIONI DISCIPLINARI

*

1. Le fattispecie dei reati societari e abusi di mercato (Art. 25 *ter* e art. 25 *sexies* D. Lgs. 231/2001)

L'art. 25-*ter* del Decreto contempla la maggior parte dei reati societari che costituiscono, al momento, insieme agli abusi di mercato, i soli reati autenticamente economici di cui può essere chiamata a rispondere la Società e che, in quanto non occasionati dall'esercizio della specifica attività aziendale, sono qualificabili come reati generali.

Di seguito si riporta una breve descrizione dei reati societari richiamati dall'art. 25-*ter* (Reati societari) e dell'art. 25-*sexies* (Abusi di mercato) del D.Lgs. 231/01:

- False comunicazioni sociali (Art. 2621 codice civile)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 codice civile)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- Falso in prospetto (articolo 173-*bis* del T.U. Finanza, D. Lgs. n. 58/98)

L'art. 34 (Falso in prospetto), comma 2, della legge 262/2005 ha abrogato l'art. 2623 del codice civile, che puniva il reato in esame.

La fattispecie criminosa è, attualmente, prevista e sanzionata dall'articolo 173-*bis* (Falso in prospetto) del T.U. Finanza.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001, l'art. 25-*ter* del citato decreto richiama, attualmente, la norma civilistica abrogata, mentre non fa riferimento alcuno al reato introdotto dalla legge 262/2005, lasciando intendere il venir meno della responsabilità amministrativa della Società ai sensi dell'art. 25-*ter*, con riferimento al reato di falso in prospetto.

Tale condotta criminosa consiste nell'espone, nei prospetti richiesti ai fini dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre terzi in errore od occultare dati o notizie con la medesima intenzione.

Si precisa che:

- deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
 - la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari del prospetto;
 - la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
- Impedito controllo (articolo 2625 codice civile ed articolo 29 D.Lgs. 39/2010).

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

- Indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 codice civile).

La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori (“reato proprio”).

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall’art. 2627 del codice civile, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la Società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, che viene in tal modo depauperato a vantaggio dei soci.

Per tale motivo, pare invero difficile ipotizzare che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell’interesse o a vantaggio della Società, implicando in tal modo una responsabilità dell’ente.

In relazione ai rapporti infragruppo, appare possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un’altra società del gruppo. In tale ipotesi è possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell’ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato facendosi restituire indebitamente i conferimenti, effettuati in una società del gruppo, in modo simulato attraverso il pagamento di servizi non resi o erogati a condizioni più onerose di quelle di mercato.

- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (articolo 2627 codice civile).

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nel ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori (“reato proprio”);
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società valgono, al riguardo, le osservazioni compiute con riferimento alla disposizione precedente, risultando anche in tale caso delicato i profili di rilevanza della fattispecie in esame in relazione alle operazioni infragruppo.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (articolo 2628 codice civile).

Questo reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali della Società o della Società controllante che cagionino una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori (“reato proprio”);

- parimenti a quanto previsto in relazione alla fattispecie di cui all'art. 2627 del codice civile, configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 codice civile).

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori ("reato proprio");
- anche in questo caso, configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno effettuato a favore dei creditori prima del giudizio.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società, trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, alla sua commissione da parte degli amministratori può conseguire un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Tipico è, ad esempio, il caso di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura di opposizione prevista dall'art. 2503 del codice civile a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (articolo 2629-bis codice civile).

Il reato è stato introdotto dall'articolo 31 della legge 262/2005.

La condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 2391, comma 1, del codice civile, il quale prevede che si dia notizia agli amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, si abbia in una determinata operazione della società.

Sono soggetti attivi del "reato proprio", l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del T.U. Finanza, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U. Bancario, del T.U. Finanza, del d.lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e, anche su base consolidata, del d.lgs. 124/1993 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari).

- Formazione fittizia del capitale (articolo 2632 codice civile).

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti (anche in questo caso si è in presenza di un "reato proprio").

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società, le operazioni idonee ad integrare l'elemento oggettivo del reato in esame possono essere compiute per una pluralità di fini, molti dei quali realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente, ad esempio, mediante l'aumento fittizio del capitale sociale operato tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti, al fine di fornire la rappresentazione - evidentemente fallace - di una solida situazione patrimoniale della Società.

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 codice civile).

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori medesimi.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori ("reato proprio");
- parimenti a quanto previsto dalla fattispecie di cui all'art. 2629 del codice civile, costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno effettuato a favore dei creditori prima del giudizio.
- Corruzione tra privati (articolo 2635 codice civile).

Tale condotta si verifica nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Si applica la pena prevista per il reato di cui sopra se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

È punibile chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nei periodi precedenti.

- Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635-bis codice civile)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

- Illecita influenza sull'assemblea (articolo 2636 codice civile).

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società, vengono in particolare in considerazione le fraudolente manovre degli amministratori o di soci idonee ad influenzare il costituirsi delle maggioranze assembleari, allo scopo di far assumere

deliberazioni conformi all'interesse della Società, ma in spregio dei diritti delle minoranze nonché attraverso mezzi illeciti e tali da determinare un pregiudizio al corretto funzionamento degli organi sociali.

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 codice civile).

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge (Banca d'Italia, Consob, ecc.), al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza (anche su base consolidata); ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle Autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti ("reato proprio");
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Gli ambiti di attività in relazione ai quali si prospetta un dovere di collaborazione con l'Autorità di vigilanza sono diversi: vengono in considerazione, ad esempio, la vigilanza informativa, nell'ambito della quale la Società può essere tenuta a trasmettere alla Banca d'Italia situazioni, dati, nonché ogni documento richiesto (art. 66 del T.U. Bancario), la vigilanza ispettiva comportante l'obbligo di esibire i documenti richiesti in sede di ispezione (art. 68 del T.U. Bancario).

Il reato in parola, si presenta a forma libera, tale cioè da ricomprendere comportamenti ostruzionistici di varia natura e si potrà pertanto configurare nel caso di inottemperanza all'ordine di convocazione – da parte di Banca d'Italia - degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti, oppure di omessa convocazione degli organi collegiali, quando richiesta dalla Banca d'Italia per proporre l'assunzione di determinate decisioni.

Particolare attenzione dovrà pertanto essere posta dalla Società nel richiamare i soggetti posti in posizione apicale ad improntare i rapporti con le Autorità di vigilanza a criteri di correttezza, trasparenza e massima collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo essere considerati di ostacolo all'attività che tali Autorità sono chiamate a svolgere.

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni

in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di società o gruppi

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/98)

Questa fattispecie, introdotta con la L. n. 62 del 2005 si realizza quando chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b. comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c. raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La fattispecie si realizza altresì quando chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al precedente comma 1.

Ai fini della presente fattispecie per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/98)

Questa fattispecie, introdotta con la L. n. 62 del 2005 si realizza quando chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizii concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata il 13 novembre 2012, è stato rubricato all'art. 25-ter comma 1, lettera s-bis anche la nuova fattispecie di "corruzione tra privati", di cui all'articolo 2635 c.c. (così come novellato dalla medesima legge n. 190/2012). Si rimanda, per tale specifica fattispecie, alla Parte Speciale 9.

Si segnala che i reati di cui agli artt. 184 e 185 D. Lgs. 58/98, pur presenti nell'art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001, si riferiscono a società quotate e, quindi, non sono applicabili nel contesto societario di Arcoprofil s.r.l.

Articolo 187 quinquies TUF (responsabilità dell'ente).

1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al 1° comma, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o tale profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel 1° comma hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al 1° comma si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della Giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto succitato, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

A differenza delle altre ipotesi ex D.Lgs. 231/2001, l'aumento della sanzione pecuniaria è correlato all'entità del profitto (e non individuato autonomamente o in relazione alla sanzione per l'ipotesi base).

Il delitto di manipolazione del mercato è un reato comune (può essere commesso da "chiunque"): per poter impegnare anche la società deve, pertanto, essere commesso da uno dei soggetti indicati nell'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 e nell'interesse di essa ovvero a suo vantaggio.

L'abuso di informazioni privilegiate, invece, è un reato proprio, facendo riferimento a "chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio".

Anche in questa seconda ipotesi, rileveranno soltanto le condotte poste in essere dai soggetti di cui all'art. 5 citato, nell'interesse o nel vantaggio di ARCOPROFIL.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale -2-

2.1. In Arcoprofil s.r.l. l'aspetto societario e tributario viene curato dall'Ufficio Amministrazione con la collaborazione di consulenti esterni (commercialista e/o tributarista), i quali danno supporto anche per il calcolo delle imposte e per gli adempimenti fiscali; detta attività sensibile viene, altresì, monitorata dal Sindaco Unico e dall'O.d.V. (oltre che dal C.d.A. e dalla direzione generale).

Arcoprofil Srl è partecipata da Ca.Ro Holding Srl e Centoundici Srl (proprietarie del 50% ciascuna); del "gruppo" fanno parte, oltre ad Arcoprofil Srl e alle 2 capogruppo, anche Arcoprofil F&G S.r.l. e Arcotex S.r.l. (società immobiliare).

Il progetto di bilancio viene predisposto dall'Ufficio Amministrazione in collaborazione con il consulente esterno (commercialista); il bilancio viene poi revisionato dal Sindaco Unico.

La Società, oltre al bilancio c.d. civilistico, redige un bilancio trimestrale a uso interno al fine di verificare l'andamento della società.

La società inoltre è dotata di un apposito contratto intra-company per la riallocazione dei costi.

Gli Amministratori delegati hanno il potere di porre in essere gli atti, adempimenti e rapporti in relazione alla corretta tenuta della contabilità e agli adempimenti fiscali, di aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, depositare titoli presso

qualsiasi banca e di operare su di essi per le finalità connesse alla gestione degli affari correnti, come da verbale di C.d.A. del 01.08.2022.

Gli Amministratori delegati hanno inoltre il potere di aprire linee di credito bancarie, effettuare sconti bancari, fidi, mutui e finanziamenti, accettare o girare assegni bancari, emetterli, emettere vaglia bancari (si veda sempre verbale C.d.A. del 01.08.2022). I rapporti diretti con le Banche vengono gestiti anche dai CEO, oltre che dal responsabile dell'Ufficio Amministrazione.

Sempre gli Amministratori delegati hanno il potere di stipulare o risolvere i contratti di ogni genere rientranti nell'oggetto sociale, ivi compresi quelli con i fornitori, definire contratti di acquisto e vendita (in particolare di merci, materie prime, semilavorati, prodotti finiti attinenti allo svolgimento dell'attività prevista dall'oggetto sociale), nonché contratti di locazione, e hanno altresì il potere di cedere/acquistare/dare in permuta beni strumentali relativi all'oggetto sociale (come da procura speciale conferita con atto del 29.07.2020 e da verbale di C.d.A. del 01.08.2022).

Gli Amministratori delegati sono, altresì, delegati dalla Società a rapportarsi con l'ente accertatore (ad esempio Guardia di Finanza) in caso di accertamenti in ambito tributario (cfr. visura camerale).

2.2. Tra i presidi adottati dalla Società per prevenire la commissione dei reati in questione, si menzionano:

- codice etico;
- le procedure collegate al sistema di gestione integrato, ad esempio:
 - una procedura sui requisiti legislativi e regolamentari, finalizzata a garantire alla Società la corretta gestione (individuazione, accesso, valutazione e applicazione) delle prescrizioni legati vigenti e delle altre prescrizioni sottoscritte dalla Società stessa (in particolare, con riferimento ai settori ambientale e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro).
 - una apposita procedura per gli acquisti/approvigionamenti: in tale procedura vi è un controllo delle componenti/materiali/lavorazioni affidate all'esterno, dei nuovi fornitori qualificati e controllo continuo del parco fornitori (sia in ambito automotive che non). Tale procedura prevede un monitoraggio periodico delle performance dei fornitori, restituendo così un determinato livello di rischio, rispetto al quale la Società adotta accorgimento quando tale rischio si presenta come elevato.
 - una procedura di responsabilità della Direzione, attraverso la quale la Direzione intende mantenere un business plan aggiornato in merito ai propri piani e sviluppi futuri, nonché un'analisi dei rischi potenziali ai quali l'organizzazione è esposta, per poter avviare azioni preventive.
 - una procedura di gestione dei documenti e dei dati, finalizzata a definire le attività da svolgere per la gestione dei documenti del SGI (Sistema di Gestione Integrato) utilizzati in Arcoprofil s.r.l., comprese le relative registrazioni, descriverne la struttura, le modalità e le responsabilità per l'identificazione, l'emissione, la verifica, l'approvazione, la distribuzione, la conservazione, l'aggiornamento ed assicurare che essi siano disponibili dove richiesto e che siano aggiornati.

- una procedura di architettura e pianificazione del sistema di gestione integrato, il cui scopo è quello di definire dei criteri per l'individuazione dei processi per i sistemi di gestione e le loro interazioni, definire quali sono le parti interessate ai sistemi di gestione, identificare le relazioni tra esse e i processi aziendali, garantire la conformità dei processi interni e quelli affidati in outsourcing rispetto ai requisiti del cliente e ai requisiti cogenti applicabili.
- una procedura di gestione delle non conformità, delle azioni correttive e preventive, finalizzata a definire le modalità operative per la gestione ed il riesame delle non conformità, l'individuazione delle cause, le azioni correttive per evitare il loro ripetersi e la documentazione per la registrazione delle attività collegate.

- La Società è dotata inoltre di magazzino fiscale e ha intenzione di implementare una procedura per la gestione delle sponsorizzazioni (omaggi e liberalità).

- Come sopra accennato, Arcoprofil s.r.l. ha adottato un contratto di *service agreement* e di ribaltamento dei costi al fine di regolare i propri rapporti con Arcoprofil F&G s.r.l. unipersonale (società originata dalla scissione parziale di Arcoprofil s.r.l., per effetto della quale scissione il ramo d'azienda relativo alla produzione di aste è stato trasferito in capo ad Arcoprofil F&G s.r.l.).

In virtù del predetto accordo, Arcoprofil s.r.l. fornisce servizi di consulenza in materia amministrativa, produttiva e commerciale, utilizzando per la prestazione dei predetti servizi gli uffici e i locali della Arcoprofil F&G s.r.l. unipersonale, in forza di apposito contratto di sublocazione.

*

In relazione ai reati ed alle condotte criminose descritte nel paragrafo che precede, ai fini della presente Parte Speciale -2- del Modello, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere quelle relative alle seguenti attività:

1. Predisposizione del Bilancio e gestione delle poste oggetto di stima
2. Gestione della contabilità ordinaria e del servizio amministrativo
3. Gestione scritture contabili
4. Gestione degli adempimenti fiscali, tributari e di sostituto d'imposta
5. Gestione operazioni di natura straordinaria (aumenti di capitale sociale, fusioni, scissioni) e rapporti infragruppo
6. Gestione delle comunicazioni verso Soci e gestione delle assemblee
7. Restituzione dei conferimenti ai Soci
8. Comunicazione informative a Organi di Vigilanza, Agenzia delle Entrate e Indagini Finanziarie
9. Gestione segnalazioni
10. Pianificazione e selezione delle risorse umane
11. Sistemi di valutazione del personale
12. Gestione del processo acquisti di beni e servizi (ciclo passivo)
13. Ripartizioni utile e riserve
14. Gestione marketing e vendita spazi pubblicitari
15. Gestione operazioni di compravendita immobiliare
16. Gestione conflitti di interesse
17. Gestione visite ispettive

18. Istruttoria, valutazione, erogazione ed estinzione del credito

In particolare, nella gestione della Contabilità Generale si segnalano le seguenti attività sensibili interessate:

- Imputazione delle scritture contabili in contabilità generale
- Verifiche sui dati contabili immessi a sistema e quelli inviati al consulente esterno
- Predisposizione di bilanci e documentazione di natura contabile: si tratta delle attività relative alle chiusure contabili, alla contabilizzazione dei dati e alla predisposizione del bilancio d'esercizio della Società e dei relativi allegati
- Predisposizione di documenti ai fini delle delibere assembleari e delle decisioni del C.d.A.: si tratta delle attività di predisposizione della documentazione relativa all'oggetto dell'Assemblea e del C.d.A. per consentire a questi ultimi di esprimersi sulle materie di propria competenza sottoposte ad approvazione
- Gestione delle comunicazioni verso soci: si tratta dell'attività di predisposizione della documentazione oggetto di comunicazioni verso soci

In relazione alle descritte Attività Sensibili, si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e funzioni aziendali nello svolgimento delle proprie attività commerciali, finanziarie, di informazione e di controllo sia in favore della società stessa sia in favore della Clientela:

- a) Consiglio di Amministrazione: i profili di rischio attengono alle funzioni di controllo sulle Aree Sensibili, nonché le attività relative alla gestione dei valori svolte sia per conto della società sia per conto della clientela;
- b) Ufficio Amministrazione/CFO: l'attività di questa funzione si considera a rischio per la gestione della corretta rappresentazione dei risultati economici, degli adempimenti fiscali ed i rapporti con le Autorità di Vigilanza.

**

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari conducano comportamenti conformi a quanto ivi descritto al fine di impedire il verificarsi degli illeciti di cui all'art. 25-ter del Decreto.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza – e ai responsabili delle funzioni aziendali che cooperano con tale organismo – gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, di monitoraggio e di verifica.

La Società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione delle fattispecie delittuose in precedenza descritte.

3. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale è inerente alle condotte poste in essere dai Soggetti destinatari del Modello 231 che operano, in particolare, nelle aree a Rischio Reato e nello svolgimento delle attività sensibili.

Ciò posto e fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi della presente Parte Speciale, in linea generale ed al fine di perseguire la prevenzione dei Reati Societari è fatto espresso divieto a tutti i Soggetti destinatari del Modello 231 di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/01, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Parte Speciale.

Con riferimento a quanto espresso sopra la Società obbliga i suoi Amministratori, dipendenti e soggetti terzi che agiscono in rappresentanza della Società al rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

- I bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla Legge devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- È vietato, anche mediante condotte dissimulate, restituire i conferimenti effettuati dai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- È vietato ripartire utili non effettivamente conseguiti o distribuire riserve indisponibili;
- È vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei creditori;
- È vietato formare od aumentare fittiziamente il capitale delle società, mediante attribuzione di quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio delle società in caso di trasformazione.

Quanti venissero a conoscenza di omissioni, manomissioni, falsificazioni o trascuratezza della contabilità o della documentazione di supporto sulla quale le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti al responsabile individuato nel Legale rappresentante e all'Organismo di Vigilanza.

Per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- L'agevole registrazione contabile
- L'individuazione dei diversi livelli di responsabilità
- La ricostruzione accurata dell'operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi

Le operazioni o i fatti gestionali sensibili e/o rilevanti deve essere documentati, coerenti e congrui, così che in ogni momento sia possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione). Le responsabilità di ciascuna

operazione/processo aziendale devono essere chiaramente e formalmente definite.

4. Regole specifiche di condotta

Gli Organi Sociali, gli Amministratori, i dipendenti ed i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della Società, dovranno tener conto, oltre a quanto precedentemente definito delle procedure e regole aziendali che prevedono:

- Il rispetto del Codice Etico e delle sue specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti simili, quali ad esempio:
 - a) Massima collaborazione, veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni trattate
 - b) Chiarezza e correttezza della rappresentazione patrimoniale e finanziaria della società
 - c) Completezza, segnalazione di eventuali omissioni, manomissioni, falsificazioni o trascuratezza della contabilità o della documentazione di supporto sulla quale le registrazioni contabili si fondano, etc.
- Il rispetto del calendario di chiusura, finalizzato alla redazione del bilancio indicante:
 - a) Data di chiusura dei periodi contabili
 - b) Data di chiusura delle scritture contabili
 - c) Data di predisposizione della Bozza del Bilancio e del Bilancio Definitivo
 - La chiara definizione della responsabilità della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni e dei dati forniti dal Responsabile della determinazione delle varie poste/fondi
 - Il supporto documentale a corredo delle informazioni e dei dati forniti dal Responsabile di cui al punto precedente
 - Il controllo delle voci aggregate di Bilancio confrontandole con quelle dell'anno precedente, mantenendo evidenza del riscontro effettuato e delle eventuali motivazioni relative a scostamenti anomali
 - La tracciabilità informatica delle operazioni effettuate
 - La tracciabilità dell'invio della bozza del Bilancio, alcuni giorni precedenti l'approvazione da parte del C.d.A. per permettere allo stesso la verifica delle connotazioni essenziali del bilancio prima che sia sottoposto all'Assemblea per l'approvazione.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Societari aziendali (e dei Dipendenti e Collaboratori esterni nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; è fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società

2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere; è fatto divieto, in particolare, di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva
- acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno
- procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale

3. assicurare il regolare funzionamento degli Organi Societari, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare; è fatto divieto, in particolare, di:

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale da parte del collegio sindacale o della società di revisione o che comunque la ostacolino
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare

4. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non

frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate; è fatto divieto, in particolare, di:

- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché omettere di dar corso con sollecitudine all'invio dei dati e della documentazione eventualmente richiesta dalle predette Autorità
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte dell'Autorità di vigilanza.

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti:

- Predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario, nel rispetto dei principi civilistici e fiscali vigenti:
- Identificazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione od unità organizzativa deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alla funzione responsabile;
- Previsione di istruzioni rivolte alle unità organizzative che indichino dati e notizie che è necessario fornire alla funzione preposta alla redazione del bilancio per le chiusure periodiche;
- Mappatura a sistema dei conti ed i relativi saldi del bilancio di verifica per la corretta riconduzione dei saldi ai conti del bilancio di esercizio;
- Registrazioni contabili riferite ad un esercizio siano effettuabili solo nei periodi di contabilizzazione aperti;
- Sistema che non consente la duplicazione dei numeri delle registrazioni contabili.
- Mantenimento di una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nello svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle comunicazioni sociali in generale.
- Previsione della rilevazione, trasmissione e aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione di comunicazioni sociali tramite sistema informatico, in modo che sia sempre garantita la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati a sistema.
- Fornitura di informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

- Nell'ambito dell'esecuzione dei pagamenti, prevista una doppia autorizzazione da parte di due soggetti delegati che non controllano il merito della richiesta di pagamento.
- Ripartizione degli utili e degli accantonamenti a riserve nel rispetto dei principi civilistici e fiscali prendendo atto del verbale dell'assemblea e che la dichiarazione del Modello Unico venga predisposta con il supporto del tributarista/fiscalista e l'Ufficio Amministrazione e Finanza disponga il versamento delle imposte dovute.
- Previsione che tutte le operazioni sul capitale sociale della Banca devono essere effettuate nel rispetto delle regole di corporate governance e delle procedure aziendali all'uopo predisposte.
- Per la gestione operazioni di compravendita immobiliare ricorso a stime e valutazioni peritali da parte di terzi.
- Previsione di verifiche nella gestione delle selezioni, assunzioni e avanzamenti di carriera.
- Definizione di processi di selezione, assunzione del personale caratterizzati da trasparenza, obiettività e tracciabilità.
- Criteri oggettivi e verificabili per la scelta dei Partners, collaboratori, consulenti, agenti, intermediari e strumenti idonei a valutare la corretta esecuzione del contratto, la congruità del corrispettivo, la effettività della spesa e la pertinenza all'attività aziendale. Prevista una clausola risolutiva del contratto nel caso di inosservanza dei principi enunciati nel Modello e nel Codice di Comportamento.
- Criteri di individuazione e di gestione delle informazioni "*price e/o business sensitive*" (regole di accesso a tali informazioni - persone che ne sono legittimamente in possesso - modalità di controllo e tracciatura del flusso documentale riguardante tali dati e informazioni - modalità delle comunicazioni verso l'esterno).
- Gestione contrattuale dei rapporti infragruppo.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di reati societari diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello commessi nell'interesse o a vantaggio della società.

L'Organismo di Vigilanza dovrà avere evidenza e mantenere traccia:

- di quanto posto in essere nella Società al fine di fornire opportune indicazioni per la corretta redazione del bilancio;

- per quanto concerne il conferimento dell'incarico, l'Organismo di Vigilanza dovrà mantenere agli atti evidenza delle valutazioni circa le proposte, gli ambiti e le scelte effettuate da sottoporre al Consiglio di Amministrazione degli incarichi conferiti.

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni. Inoltre, i compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati societari sono i seguenti:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale
- monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati societari. L'Organismo di Vigilanza è tenuto alla conservazione delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Societari, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

6. Sanzioni disciplinari

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni previste nel "Sistema disciplinare" della Parte Generale del Modello medesimo.

**PARTE SPECIALE 3 – OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE
COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTIINFORTUNISTICHE E DI
TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO**

INDICE

1. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI IN MATERIA DI TUTELA E SICUREZZA (ART. 25 *SEPTIES*)
2. ORGANIZZAZIONE INTERNA PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE
3. INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI AZIENDALI CORRISPONDENTI
4. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE
5. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITA' A RISCHIO, L'INTENSITA' DEL RISCHIO, L'AREA AZIENDALE INTERESSATA NONCHE' LE MISURE PREVISTE IN RELAZIONE ALL'INTENSITA' DEL RISCHIO ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
6. INFORMAZIONE E FORMAZIONE
7. INFORMATIVE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E LE SUE ATTIVITA'
8. SANZIONI DISCIPLINARI

*

1. Le fattispecie di reato rilevanti in materia di tutela e sicurezza (Art. 25 *septies*)

L'art. 25 *septies* del Decreto contempla i delitti di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; trattasi in particolare dei seguenti delitti:

- Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589, comma 2, c.p.), che punisce chiunque cagiona per colpa la morte di una persona, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, comma 3, c.p.), che punisce chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ai sensi dell'583 c.p.:

la lesione è grave se:

- dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
la lesione è gravissima se dal fatto deriva:
 - una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 - la perdita di un senso;
 - la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

Ai sensi dell'art. 43 c.p. un reato è colposo quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

1.2. Tabella riepilogativa

CATEGORIA 6: RISCHIO CONNESSO AGLI OBBLIGHI DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO – REATI INFORTUNISTICI (Art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001)		
589 c.p.	Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	SI
590 c. 3 c.p.	Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	SI

Alla luce delle normative applicabili e delle indicazioni fornite nelle Linee Guida di Confindustria, appare evidente che l'area di rischio generale della Società, con riferimento a questi reati, consiste in ogni attività che comporti l'obbligo di osservanza delle prescrizioni generali e specifiche in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, ovvero l'art. 2087 c.c. ed il Testo Unico Sicurezza (modificato da ultimo con d.l. 146/2021, convertito con l. 215/2021), nonché altre norme e disposizioni ad essi correlati: ciò si realizza per ogni attività aziendale che prevede l'impiego di anche solo un lavoratore, secondo la ampia definizione che ne viene data dall'art. 2 del TUS, nonché per le attività aziendali, comportanti obblighi e responsabilità specifiche, quali quelle di fabbricazione, vendita, quelle connesse a contratti di appalto, d'opera o di somministrazione.

2. Organizzazione interna per la prevenzione e protezione

Con riguardo alla predisposizione del Servizio di Prevenzione e Protezione, quale previsto dalla legge, la società, ai sensi dell'articolo 17, lettera b, comma 4 del T.U.S., ha nominato un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), in possesso dei requisiti di professionalità, esperienza e formazione previsti.

Le competenze ed attribuzioni specifiche dell'RSPP, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde e del cui servizio il Datore di Lavoro si avvale, consistono nel coordinamento del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, i cui compiti in particolare si estrinsecano:

- nell'individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e identificare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- nell'elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive conseguenti alla valutazione dei rischi (DVR), ed i sistemi di controllo di tali misure;
- nell'elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- nel proporre i programmi di formazione ed informazione dei lavoratori;

- e) nel partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, nonché alle riunioni periodiche annuali sulla sicurezza;
- f) nel fornire ai lavoratori le informazioni:
 - 1. sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale;
 - 2. sulle procedure di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione;
 - 3. concernenti i nominativi dei lavoratori addetti al primo soccorso e prevenzione incendi e del medico competente.

I Dirigenti, come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. D del TUS, ovvero coloro che attuano le direttive del Datore di Lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa, sono obbligati, in concorso con il Datore di Lavoro, a:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;

- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel TUS;
- h) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 TUS, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- i) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave,

- immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- j) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - k) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 TUS;
 - l) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - m) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
 - n) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
 - o) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, TUS anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultabile esclusivamente in azienda;
 - p) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
 - q) comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per il suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione dei luoghi di lavoro di cui all'art. 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'art. 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al DPR 30.06.1965 n. 1124;
 - r) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 TUS;
 - s) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave

- e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 TUS. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- t) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
 - u) convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 TUS;
 - v) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - w) comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per il suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione dei luoghi di lavoro di cui all'art. 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione, l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
 - x) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

I Preposti, ovvero coloro che sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei dipendenti ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, sono obbligati, secondo le loro attribuzioni e competenze a:

- a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di lavoro collettivi e dei DPI messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
- b) verificare affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;

- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 TUS.

I Dipendenti, ovvero coloro che il TUS definisce quali "Lavoratori", sono obbligati a prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Essi devono, in particolare:

- a) contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Al Medico Competente sono attribuite le responsabilità ed i compiti di cui agli articoli 38, 39, 40 e 41 del TUS.

Inoltre, qualora la Società affidi lavori all'interno dell'azienda - o di una sua unità produttiva o comunque in luoghi dei quali la Società abbia la disponibilità giuridica - ad una o più imprese appaltatrici od a lavoratori autonomi, il Datore di Lavoro assume gli obblighi previsti dall'articolo 26 del TUS relativo ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione, ed in particolare i seguenti obblighi collegati:

- verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente nel quale i predetti soggetti sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare nell'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), tranne le eccezioni previste.

Laddove i lavori oggetto di appalto consistessero in lavori edili o di ingegneria civile riportati nell'allegato X del TUS, al Datore di Lavoro, in qualità di committente, si applicano inoltre le disposizioni sui cantieri temporanei e mobili previste dagli artt. 88 e seguenti del TUS.

3. Individuazione delle funzioni aziendali corrispondenti

Nell'ambito dell'organizzazione della Sicurezza aziendale, ferme restando le nomine formalizzate del RSPP, del Medico Competente, dei componenti le Squadre di Primo Soccorso ed Anti-Incendio, per le altre posizioni che rilevano ai fini della normativa applicabile (TUS – d.lgs. 81/2008), e ciò a prescindere dalla individuazione civilistica della qualifica, si richiama l'organigramma della sicurezza aziendale.

4. Protocolli aziendali di carattere generale

Tutte le attività svolta dalla Società nelle aree a rischio di cui sopra e le operazioni a rischio sono svolte conformemente alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e in generale di tutte le policy della Società, seguendo i principi, le procedure e i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

Oltre alla predisposizione ed all'aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei Rischi, la Società pone in essere le seguenti misure generali di tutela:

- la programmazione e la destinazione di adeguate risorse economiche, umane ed organizzative necessarie per il rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza, per la verifica della loro attuazione e per la vigilanza sull'osservanza degli adempimenti prescritti;
- i processi produttivi sono programmati in modo tale da ridurre al minimo l'esposizione a rischio dei lavoratori, in relazione ai rischi individuati nel DVR;
- gli ambienti di lavoro, le attrezzature, le macchine e gli impianti sono regolarmente oggetto di manutenzione e vengono seguiti dei programmi di verifica periodica, in parte a cura dell'azienda ed in parte a cura di ditte specializzate;
- le vie di esodo, le uscite di emergenza, l'attrezzatura di pronto soccorso ed i presidi di sicurezza sono contraddistinti da apposita segnaletica a norma di legge, al fine di richiamare con immediatezza l'attenzione su situazioni costituenti pericolo o sui comportamenti da adottare per prevenirlo e combatterlo;
- i compiti e le mansioni sono affidati ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e delle condizioni di salute;
- il rispetto delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e l'utilizzo dei DPI sono costantemente monitorati da parte dei dirigenti e/o preposti, che ne esigono l'osservanza, segnalando al datore di lavoro per gli opportuni provvedimenti, anche disciplinari, le ipotesi di violazione.

5. Individuazione delle tipologie ed attività a rischio, l'intensità del rischio, l'area aziendale interessata nonché le misure previste in relazione all'intensità del rischio

AREA A RISCHIO	ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI INTERESSATE	PRESIDI DEL RISCHIO	LIVELLO DI CONTROLLO
Gestione degli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	a) valutazione dei rischi e coordinamento delle iniziative di prevenzione degli infortuni e protezione dei lavoratori b) gestione di eventuali emergenze c) gestione impianti e attrezzature d) informazione, formazione e addestramento del personale e) gestione attività manutentive ordinarie e straordinarie f) gestione della sicurezza dei visitatori g) gestione delle interferenze con gli operatori di altre società	a) datore di lavoro b) direzione generale c) area sicurezza e ambiente (RSPP) d) area manutenzioni e) medico competente f) preposti (anche di fatto) g) addetti alle emergenze h) fornitori (di impianti, DPI, macchinari, attrezzature, ecc.) i) appaltatori l) tutti i lavoratori m) consulenti esterni (es. tecnici specializzati in particolari valutazioni, laboratori, ecc.)	a) codice etico b) formalizzazione dei ruoli e delle competenze in materia di sicurezza, attraverso l'adozione di un apposito organigramma che identifica il Datore di Lavoro, il RSPP, il Medico Competente e gli addetti alle emergenze c) funzione RSPP interna d) realizzazione di attività di sorveglianza sanitaria su tutto il personale dipendente e) realizzazione e formalizzazione di appositi percorsi di formazione e informazione dei lavoratori, sulla base degli specifici ruoli e responsabilità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro f) collaborazione con società che assistono l'impresa nell'aggiornamento normativo e nella valutazione dei rischi g) SGSSL UNI-INAIL h) formalizzazione scritta dei contratti con terzi e inserimento clausola risolutiva espressa i) procedura per l'invio di segnalazioni relative a violazioni e illeciti	a) presidi di I livello: realizzati dai Responsabili del processo (che debbono rispettare le istruzioni e le politiche definite dal Datore di Lavoro), dai Preposti (che supervisionano le attività dei lavoratori e segnalano eventuali incidenti e non conformità), dal Datore di Lavoro (che definisce le politiche e valuta i rischi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, definisce l'organizzazione e mette a disposizione le risorse), dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (che supporta il Datore di Lavoro nell'implementazione delle misure di sicurezza e prevenzione) b) presidio di II livello: realizzato dall'O.d.V. c) presidio di III livello: realizzato dalle Autorità Competenti

I Destinatari del presente Modello dovranno obbligatoriamente organizzare nei confronti dell'OdV i seguenti flussi informativi ordinari e ad evento:

FUNZIONE AZIENDALE	INFORMAZIONI E DOCUMENTI DA FORNIRE	PERIODICITA'
RSPP + RESPONSABILE HSE	1) Relazione su infortuni – quasi inf. –, su malattie professionali, sulle eventuali modifiche correttive apportate a seguito degli stessi e sulle contestazioni disciplinari in materia di sicurezza e salute; 2) Relazione su aggiornamenti e/o modifiche al DVR, sui contratti di appalto, eventuali DUVRI, cantieri mobili, sorveglianza sanitaria, fornitura e utilizzo DPI e sull'idoneità delle risorse umane in termini di numero e qualifiche ai fini della sicurezza; 3) Relazione su Ispezioni (Spisal, ITL ecc.); 4) Relazione sull'impiego del budget annuale sicurezza e indicazione del budget per l'anno successivo, con indicazione degli impieghi previsti; 5) Trasmissione Verbali enti di certificazione di sistemi di gestione + Verbali di riesame sistemi di gestione; 6) Trasmissione dei verbali delle relazioni periodiche ex art. 35 D. Lgs 81/2008, dell'organigramma sulla sicurezza aggiornato e dei verbali delle esercitazioni di emergenza; 7) Relazione sulla formazione in materia di salute e sicurezza; 8) Relazione su CPI e su rischio incendio in generale; 9) Relazione su eventuali criticità emerse nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria.	ANNUALE
RSPP + RESPONSABILE HSE	1) Informativa su infortuni con prognosi superiore ai 40 gg; 2) Informativa su Ispezioni (Spisal, ITL ecc.) di particolare rilievo ai fini del d. lgs. 231/2001; 3) Informativa su incendi o altri eventi catastrofali.	AD EVENTO: TEMPESTIVAMENTE
RESPONSABILE AREA MANUTENZIONI	1) Report su manutenzione e adeguamento impianti e attrezzature ai fini della sicurezza.	ANNUALE

6. Attività di monitoraggio e controllo

In linea con quanto previsto dal T.U. della Sicurezza (D.lgs. 81/2008), il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, per tale intendendosi l'insieme delle persone, sistemi e mezzi, esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori, ha provveduto, migliorandone nel tempo l'efficacia, ad implementare un Sistema di Prevenzione e Protezione che prevede, oltre all'adempimento delle disposizioni normative vigenti, lo svolgimento di una serie di attività, riunioni di coordinamento e verifiche atte a garantire un periodico monitoraggio dello stato della sicurezza dei lavoratori all'interno dell'ambiente di lavoro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, d.lgs. 81/2008, la Società ha adottato ed attua efficacemente un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,

delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, assicurando un sistema di gestione della sicurezza del lavoro – SGSL - aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Sempre in conformità alle previsioni dell'art. 30 d.lgs. 81/2008, il SGSL prevede inoltre:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività di controllo;
- un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

In quanto parte integrante del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, il rispetto del SGSL aziendale da parte dei destinatari è inoltre assicurato dalla presenza di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello e dalle attività dell'Organismo di Vigilanza, che cura il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo saranno adottati ove fossero scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. La Società provvede inoltre ad inserire una clausola risolutiva espressa nei contratti con i terzi, al fine di regolare l'eventuale violazione del Codice Etico e del Modello.

7. Informazione e formazione

In base al sistema di prevenzione e protezione adottato dalla Società e ai sensi di quanto previsto dagli articoli 36 e 37 T.U.S, tra i compiti del Datore di Lavoro e dei Dirigenti rientrano anche i seguenti:

- provvedere affinché tutti i lavoratori, che prestano servizio subordinato o ausiliario o autonomo, ricevano un'adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'unità locale in generale e sui rischi specifici cui gli stessi lavoratori siano esposti in relazione all'attività svolta nei rispettivi posti di lavoro, nonché circa le misure e le attività di protezione e prevenzione aziendali

adottate, rendendo note le norme essenziali di prevenzione, sicurezza ed igiene mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle stesse o comunque con ogni altro mezzo idoneo a renderne più utile ed immediata la conoscenza, secondo le regole di cui all'articolo 36 del T.U. in materia di sicurezza (d.lgs. 81/2008), anche mediante appositi corsi di formazione in aula;

- provvedere affinché tutti i lavoratori, che prestino servizio subordinato o ausiliario o autonomo, ricevano una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, secondo le regole di cui all'articolo 37 del T.U. in materia di sicurezza (d.lgs. 81/2008);
- disporre, controllare ed esigere, anche in applicazione di norme disciplinari, che i lavoratori tutti osservino le norme di legge e le disposizioni interne in materia di sicurezza e igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente, in particolare utilizzando i mezzi di protezione collettivi messi a loro disposizione e i dispositivi di protezione individuali da fornire loro, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Tutta la formazione erogata viene regolarmente rendicontata mediante redazione di un verbale da inserire in ciascuna cartella personale ed in una raccolta, preferibilmente informatica.

Per quanto concerne l'informazione e la formazione relativa al presente Modello Organizzativo, l'Organismo di Vigilanza organizzerà sessioni formative dirette ai Destinatari. Tale formazione sarà riproposta con cadenza triennale, e comunque nel caso in cui si renda necessario e/o opportuno aggiornare i Destinatari in merito ad eventuali modifiche normative e/o organizzative della Società ovvero nel caso risulti modificato il novero dei Destinatari.

8. Informative all'organismo di vigilanza e le sue attività

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di monitorare efficacemente le misure di prevenzione e protezione poste in atto dalla Società allo scopo di prevenire gli infortuni sul lavoro, evitando al contempo inutili sovrapposizioni con l'attività di controllo già delegata alle strutture aziendali competenti, si prevede pervengano all'Organismo di Vigilanza, da parte del Datore di Lavoro - anche per tramite del RSPP o del personale incaricato -, con le scadenze predefinite e per la parte di competenza in relazione alle attività svolte dalla Società, i seguenti documenti:

- a) verbale della riunione periodica tenuta ex art.35 del D.Lgs. 81/2008;
- b) notifica tempestiva degli infortuni, con particolare riguardo a quelli con prognosi maggiore o uguale a 20 gg. e quasi infortuni. L'Organismo di Vigilanza in tali casi potrà acquisire dal Datore di lavoro o suo incaricato, dall'RSPP e dal RSL:
 - le informazioni necessarie per verificare le cause dell'infortunio stesso;
 - le ragioni per le quali le misure di prevenzione e sicurezza non hanno, in tutto o in parte, funzionato;
 - le indicazioni circa le misure correttive che si intendono adottare per evitare la ripetizione delle condizioni che hanno consentito l'infortunio;

- i successivi riscontri circa la effettiva adozione delle misure correttive;
- c) documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 28 del T.U. in materia di Sicurezza (d.lgs. 81/2008), ivi compreso l'elenco delle sostanze pericolose e nocive ai sensi della normativa vigente;
- d) report periodico (di regola semestrale) sulla effettuazione degli interventi formativi in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro, ovvero segnalazione della mancata effettuazione di quelli programmati, indicandone le ragioni. L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, assistere alle riunioni periodiche sulla sicurezza;
- e) report periodico (di regola trimestrale) degli audit di conformità /non conformità svolti internamente sul SGSL aziendale;
- f) report periodico (di norma semestrale) sullo stato di attuazione delle azioni correttive e/o di miglioramento individuate e programmate a seguito degli audit sopra richiamati o a seguito di segnalazioni interne.

All'Organismo di vigilanza dovranno essere inoltre segnalate tempestivamente:

- da parte del medico competente, variazioni del Protocollo Sanitario o le situazioni anomale riscontrate nell'ambito delle visite periodiche o programmate. Tali segnalazioni, nel rispetto delle norme sulla privacy, saranno riferite al tipo di mansione, alle sostanze utilizzate ed alla lavorazione che il medico competente ritiene possa avere incidenza sulla salute del lavoratore;
- da parte dei Preposti, interventi formali di sospensione delle attività lavorative ai sensi dell'art. 19 D.Lgs 81/2008 per situazioni di pericolo o non conformità dei dispositivi di sicurezza o loro mancato uso.

L'Organismo di Vigilanza potrà, infine, sulla base delle informazioni pervenutegli, chiedere al RSPP o agli altri Destinatari della presente Parte Speciale gli ulteriori approfondimenti che riterrà opportuni.

In ogni caso, delle verifiche svolte a seguito delle segnalazioni, notifiche e comunicazioni di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza provvederà a dare riscontro scritto nel verbale di sua competenza e nell'informativa all'Organo Amministrativo, indicando anche le eventuali ulteriori segnalazioni ai fini di prevenzione che ritenesse di annotare.

Nell'ambito delle proprie competenze, l'Organismo di Vigilanza potrà effettuare verifiche a campione, periodiche od occasionali, in merito al rispetto delle norme in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, dandone atto nel verbale di propria competenza e nella relazione periodica all'organo amministrativo.

Ove riscontri inadempienze, ne darà tempestiva segnalazione al RSPP e all'Organo Amministrativo per i necessari interventi correttivi e sanzionatori.

9. Sanzioni disciplinari

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni previste nel "Sistema disciplinare" della Parte Generale del Modello medesimo.

I casi di violazione delle norme del presente Modello in materia di procedure e protocolli per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro

e prevenzione infortuni saranno ritenuti di particolare gravità ai fini della determinazione delle sanzioni disciplinari previste nel presente Modello e dalle disposizioni di legge e contrattuali applicabili.

PARTE SPECIALE 4 – REATI DI AUTORICICLAGGIO, RICICLAGGIO, RICETTAZIONE ED IMPIEGO DI UTILITÀ ILLECITE, DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

INDICE

1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI AUTORICICLAGGIO, RICICLAGGIO, RICETTAZIONE ED IMPIEGO DI UTILITÀ ILLECITE (ARTICOLO 25 *OCTIES* DEL D.LGS. 231/2001), DI INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E DI DETENZIONE E DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A COMMITTERE REATI RIGUARDANTI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25 *OCTIES.1* DEL D.LGS. 231/2001)
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -4-
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
6. SANZIONI DISCIPLINARI

*

1. Le fattispecie dei reati

La presente Parte Speciale -4- è dedicata alla trattazione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, così come individuati nell'articolo 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001.

L'art. 25 *octies.1* del Decreto, così come aggiornato con D.lgs. 8 novembre 2021, n. 184, individua due ulteriori reati presupposto: i delitti di cui agli artt. 493 *ter* e 493 *quater* c.p. (per l'ipotesi aggravata del delitto di cui all'art. 640 *ter* c.p., richiamata dallo stesso art. 25 *octies.1* del Decreto, cfr. parte Speciale n. 1).

Di seguito sono illustrate le fattispecie di Reato contemplate nei citati articoli che sono state ritenute astrattamente configurabili in considerazione di alcuni Processi Sensibili svolti da Arcoprofil s.r.l.

- Ricettazione (Art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro.

La pena è invece della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

- Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000,00 ad euro 25.000,00.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 ad euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

- Autoriciclaggio (Art. 648-ter 1 c.p.)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica invece la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.”.

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)

“Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto”.

- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto”.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale -4-

2.1. Gli operatori di Arcoprofil s.r.l., al pari di qualsiasi soggetto giuridico, possono astrattamente commettere i sopra citati reati di (i) ricettazione (art. 648 c.p.); (ii) riciclaggio (art. 648-bis c.p.); (iii) impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); (iv) autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Arcoprofil s.r.l., per il settore merceologico in cui opera, non rientra tra i soggetti destinatari degli obblighi specifici previsti dagli artt. 10 c. 2, 11, 12, 13, e 14 del D. Lgs. 231/2007 (Banche e c.d. Intermediari Finanziari). Tuttavia, nell'ambito delle attività aziendali, la Società potrebbe astrattamente incorrere nella commissione di uno dei reati previsti dall'art. 25-octies o dall'art. 25 octies.1 (artt. 493 ter e 493 quater c.p.).

2.2. In Arcoprofil s.r.l. tutti gli incassi/pagamenti/rimborsi spese/spese di rappresentanza vengono gestiti/supervisionati dall'Ufficio Amministrazione, così come la contabilità e gli adempimenti fiscali (unitamente al commercialista). Il tutto sotto il controllo degli Amministratori delegati, i quali hanno il potere di porre in essere gli atti, adempimenti e rapporti in relazione alla corretta tenuta della contabilità e agli adempimenti fiscali, di aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, depositare titoli presso qualsiasi banca e di operare su di essi per le finalità connesse alla gestione degli affari correnti, come da verbale di C.d.A. del 01.08.2022. Gli Amministratori delegati hanno inoltre il potere di aprire linee di credito bancarie, sconti bancari, fidi, mutui e finanziamenti, accettare o girare assegni bancari, emetterli, emettere vaglia bancari (si veda sempre verbale C.d.A. del 01.08.2022).

Sempre gli Amministratori delegati hanno il potere di stipulare o risolvere i contratti di ogni genere rientranti nell'oggetto sociale, ivi compresi quelli con i fornitori, definire contratti di acquisto e vendita (in particolare di merci, materie prime, semilavorati, prodotti finiti attinenti allo svolgimento dell'attività prevista dall'oggetto sociale), nonché contratti di locazione, e hanno altresì il potere di cedere/acquistare/dare in permuta beni strumentali relativi all'oggetto sociale (come da procura speciale conferita con atto del 29.07.2020 e da verbale di CdA del 01.08.2022).

Quanto alla gestione delle Carte di credito, si rileva che le stesse sono nominative e assegnate, di norma agli amministratori; i rimborsi spesa vengono inseriti di regola nei cedolini paga.

2.3. La gestione degli approvvigionamenti dei beni, dei servizi e degli incarichi viene gestita dall'Ufficio Acquisti, secondo la apposita procedura. Per quanto

riguarda i rapporti con i fornitori, esiste una apposita procedura per gli acquisti/approvvigionamenti: in tale procedura vi è un controllo delle componenti/materiali/lavorazioni affidate all'esterno, dei nuovi fornitori qualificati e controllo continuo del parco fornitori (sia in ambito automotive che non). Tale procedura prevede un monitoraggio periodico delle performance dei fornitori, restituendo così un determinato livello di rischio, rispetto al quale la Società adotta accorgimento quando tale rischio si presenta come elevato.

Quanto al ciclo di pagamenti, si specifica che la Società si appoggia a istituti di credito, i rapporti con i quali vengono gestiti principalmente dai membri del C.d.A., come sopra indicato, oltre che dal responsabile dell'Ufficio Amministrazione. Le deleghe nei conti correnti sono in capo agli Amministratori della Società.

L'utilizzo dei contanti è minimo ed esiste una piccola cassa contanti, che viene gestita dall'Ufficio Amministrazione, sotto la supervisione degli Amministratori delegati. Viene in ogni caso fatta periodicamente la registrazione di tutti i giustificativi di utilizzo del contante.

2.4. La Società, oltre ai presidi di cui sopra, definisce procedure ("Redazione bilancio e gestione capitale sociale") per una corretta compliance contabile per la prevenzione dell'autoriciclaggio, con l'obiettivo di escludere comportamenti quali, a titolo esemplificativo: la realizzazione di ricavi gonfiati o riportati per un importo inferiore che fanno sfiorare le soglie di punibilità del D.Lgs. 74/2000; l'imputazione a bilancio di costi fittizi e così dichiarati anche ai fini fiscali. La Società mappa, attraverso il sistema delle procure e deleghe, la responsabilità in materia di redazione delle dichiarazioni a carattere fiscale, per tutti i tributi per cui l'Azienda è obbligata.

2.5. Il progetto di bilancio viene predisposto dall'Ufficio Amministrazione in collaborazione con i consulenti esterni (commercialista e/o tributarista); il bilancio viene poi revisionato dal Sindaco Unico, che procede a redigere la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali.

Gli approvvigionamenti vengono effettuati tramite gestionale, che prevede anche la gestione del magazzino; è, poi, in fase d'implementazione una procedura per la gestione delle sponsorizzazioni (omaggi e liberalità).

Il pagamento dei fornitori, degli stipendi e dei modelli F24 viene autorizzato (verificati e visti) dal responsabile amministrativo e/o dalla Direzione.

La contrattualistica viene conservata sia in cartaceo che nel server della società al fine di conservare tutti i giustificativi dei pagamenti dei fornitori/manutenzioni/assicurazioni.

2.6. Arcoprofil s.r.l. ha poi adottato un contratto di *service agreement* e di ribaltamento dei costi al fine di regolare i propri rapporti con Arcoprofil F&G s.r.l. unipersonale.

In virtù del predetto accordo, Arcoprofil s.r.l. fornisce servizi di consulenza in materia amministrativa, produttiva e commerciale, utilizzando per la prestazione dei predetti servizi gli uffici e i locali della Arcoprofil F&G s.r.l. unipersonale, in forza di apposito contratto di sublocazione.

2.7. Arcoprofil s.r.l. ha rapporti commerciali con l'estero, specie tramite l'ufficio "Sales" e i propri agenti. Tali rapporti vengono monitorati e verificati dai

competenti uffici (commerciale/acquisti e vendite, Amministrazione), anche con riguardo ai rapporti con Paesi inseriti nella black-list (che peraltro non sono mercati nei quali la Società normalmente opera).

Processi sensibili

Con riferimento ai suddetti reati, i processi sensibili ritenuti teoricamente a rischio, nell'ambito della Società, sono i seguenti:

- la gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita;
- la gestione della tesoreria (incassi e pagamenti), la gestione degli incassi di denaro contante e delle operazioni di movimentazione dei conti correnti bancari;
- la gestione della contabilità, del bilancio e degli adempimenti fiscali, con riferimento particolare alla determinazione, contabilizzazione e versamento delle imposte (*si rimanda in particolare, a quanto previsto nella Parte Speciale 2 – 'Reati Societari'*);
- l'approvvigionamento di beni e servizi e l'assegnazione di incarichi professionali;
- la gestione degli investimenti e dei finanziamenti;
- la gestione dei rapporti con dealers e intermediari;
- la gestione delle operazioni societarie ordinarie e straordinarie;
- la gestione dei rimborsi spese a dipendenti e collaboratori;
- la concessione di liberalità e omaggi;
- gestione dei rapporti commerciali con società estere;

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti gli operatori della Società e i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le regole e le procedure che gli operatori della Società sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

3. Principi generali di comportamento

Arcoprofil s.r.l. ha predisposto un organigramma societario con il quale sono stati definiti i ruoli secondo una struttura gerarchica disciplinata da un sistema di procure e deleghe, destinata ad essere ulteriormente implementata.

Arcoprofil s.r.l. inoltre si è dotata di una procedura acquisti/approvvigionamenti. Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al Codice Etico adottato dalla Società, tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi di comportamento di seguito elencati.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra

quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, ai soggetti sopra individuati sono vietati, a mero titolo esemplificativo:

- a) trasferimenti di denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza tra i destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- b) trasferimenti od utilizzo di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ai limiti di importo definiti per legge;
- c) trasferimenti di denaro contante effettuati per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi;
- d) emissioni di assegni bancari e postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità e girate per l'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente se non a favore di una banca o di Poste Italiane S.p.A.;
- e) apertura e/o detenzione di libretti di deposito bancari o postali al portatore, o in forma anonima o con intestazione fittizia, oppure il cui saldo sia pari o superiore ai limiti di importo definiti per legge;
- f) effettuazione di bonifici internazionali che non recano l'indicazione della controparte e di bonifici disposti con provvista in contanti verso Paesi diversi da quello d'origine dell'ordine.
- g) disporre pagamenti o incassare denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali liste di paesi non collaborativi (black list), senza adeguata documentazione comprovante la reale e specifica necessità;
- h) effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati, giustificati e autorizzati;
- i) instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di reati di riciclaggio, ricettazione o reimpiego; ad esempio, qualora sia conosciuta o sospettata la vicinanza del terzo a organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- j) acquistare beni o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi anormalmente inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio;
- k) simulare in tutto o in parte la sussistenza di operazioni con parti correlate (es. scambi di prestazioni o finanziamenti) al fine di trasferire denaro o alterare ingiustificatamente la situazione economico- patrimoniale della Società;
- l) progettare e/o mettere in atto operazioni societarie e/o finanziarie al fine di impiegare, trasferire o sostituire denaro o altri assets della Società che

possano in ipotesi risultare di provenienza illecita (inteso anche come illecito risparmio, ad esempio fiscale).

3.1. Indicatori di anomalia

Arcoprofil s.r.l. richiede agli esponenti aziendali e ai propri dipendenti di segnalare prontamente eventuali situazioni di potenziale anomalia che dovessero ravvisare in talune operazioni negoziali con controparti o in transazioni finanziarie.

Se non adeguatamente motivate e giustificate, tali situazioni sono da considerarsi preclusive del perfezionamento di un rapporto finanziario/commerciale con Arcoprofil s.r.l., in linea con i divieti sopra esposti.

A titolo indicativo e non esaustivo, sono considerati “indicatori di anomalia” i seguenti:

- 1) indicatori di anomalia relativi a comportamenti della controparte:
 - la controparte cambia frequentemente – o richiede di modificare – la ragione sociale e/o le proprie coordinate bancarie;
 - la controparte si mostra riluttante a fornire informazioni circa l'identità dei propri rappresentanti, le proprie sedi, o sugli intestatari o la localizzazione dei conti bancari che intende utilizzare per l'operazione con Arcoprofil s.r.l.;
 - emerge che la controparte abbia fornito informazioni significativamente difformi da quelle desumibili da fonti pubbliche e indipendenti.
- 2) indicatori di anomalia connessi al rapporto commerciale o alle operazioni finanziarie:
 - richieste dalla controparte di perfezionare l'operazione (o il pagamento) intestandola ad un soggetto terzo, se non per giustificate e comprovate ragioni (es. vincoli a favore di terzi);
 - operazioni che paiono notevolmente svantaggiose per la controparte o non allineate ai prezzi di mercato, oppure in nessun modo giustificate;
 - pagamento di compensi ad amministratori a titolo di consulenza;
 - pagamenti effettuati per attività svolte da controparti italiane o dell'Unione Europea, ma accreditate su conti correnti di società in paesi “non collaborativi”;
 - incassi di significativo ammontare o reiterati nel tempo, da parti correlate o da terzi, apparentemente non giustificati da alcun titolo negoziale con Arcoprofil s.r.l.;
 - sponsorizzazioni o donazioni per importi sensibili a Fondazioni o Onlus non specificamente individuate;
 - stipula di rapporti contrattuali con vincoli o pegni a favore di terzi che non presentano alcun collegamento con la controparte.

In tutti i precedenti casi, i responsabili di funzione o i soggetti che rilevino detti indicatori di anomalia informano l'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità previste nella Parte Generale del Modello.

4. Regole specifiche di condotta

A integrazione e ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi già declinati nel Codice Etico, sono state formalizzate o verranno implementate specifiche procedure e norme aziendali, che dovranno essere considerate parte integrante del Modello, aventi ad oggetto:

- la gestione e la concessione di omaggi e liberalità;
- procedura gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- la gestione delle carte di credito aziendali e dei rimborsi delle spese viaggio.

Le procedure sopra citate contribuiscono e contribuiranno a definire un sistema di controllo interno finalizzato (anche) alla prevenzione dei reati di autoriciclaggio, riciclaggio, ricettazione e reimpiego.

Tali procedure definiscono quindi le responsabilità funzionali, le modalità di gestione interna ed i relativi presidi di controllo, tali da assicurare il rispetto dei seguenti principi e regole comportamentali:

Investimenti e approvvigionamento

- utilizzare sempre, ove possibile, la forma scritta per l'affidamento di forniture e servizi, ivi inclusi gli incarichi professionali;
- segnalare eventuali indicatori di anomalia, secondo quanto indicato nel precedente paragrafo 3.1;
- assicurare che la scelta dei fornitori e degli intermediari sia effettuata sulla base di requisiti di qualità, professionalità, affidabilità ed economicità;
- verificare la congruità ed inerenza dei compensi corrisposti ad agenti, intermediari, collaboratori, e consulenti in genere, rispetto alle prestazioni rese alla Società e in conformità con l'incarico conferito.

Gestione dei flussi finanziari

- eseguire controlli sui flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti da e verso terzi, respingendo i pagamenti provenienti da soggetti che non abbiano la qualità di debitore della Società (o garante del debitore) assunta in base ad un preciso titolo negoziale;
- controlli e verifica degli accrediti sui conti correnti della Società, in termini di documentazione giustificativa e di riconciliazione con le rispettive partite di credito;
- disporre pagamenti congrui con la documentazione sottostante (es. fattura autorizzata) e sul conto corrente segnalato dal fornitore;
- assicurare che qualsiasi altro movimento sui propri conti correnti sia costantemente monitorato in modo da verificare la sussistenza dei medesimi requisiti di inerenza, giustificazione e documentabilità;
- garantire la tracciabilità delle operazioni finanziarie e contabili attraverso l'archiviazione e la conservazione della relativa documentazione;
- assicurare che eventuali finanziamenti da terzi siano stipulati con primarie controparti bancarie, con parti correlate (nel rispetto dei vincoli di legge) o altri soggetti finanziatori qualificati;
- segnalare eventuali indicatori di anomalia, secondo quanto indicato nel precedente paragrafo 3.1.

Operazioni societarie ordinarie e straordinarie.

- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- deliberare eventuali operazioni societarie straordinarie nel rispetto di tutte le procedure interne e di legge, e solo a fronte di adeguate analisi e valorizzazioni;
- rispettare le procedure di autorizzazione e controllo da parte delle strutture preposte, per la gestione di eventuali operazioni straordinarie o operazioni societarie;
- applicare controlli accurati sulla determinazione del reddito imponibile e sul calcolo delle imposte dirette e indirette, in particolare verificando i dati e le informazioni elaborate eventualmente con l'ausilio di fiscalisti esterni;
- assicurare la tempestività ed il controllo delle operazioni di liquidazione e pagamento delle imposte e dell'IVA;
- segnalare eventuali indicatori di anomalia, secondo quanto indicato nel precedente paragrafo 3.1.

5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli (anche quelli a campione), previsti dalla Parte Generale del Modello, sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito il libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nella procedura "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01" e al punto della Parte Generale del Modello dedicato al "Whistleblowing", cui si rimanda.

L'art. 52, D.Lgs 231/07 configura in capo all'O.d.V. una serie di doveri con riguardo alla materia finanziaria.

All'O.d.V. è attribuito, in generale, l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel D.Lgs 231/07 (art. 52, 1° comma).

L'O.d.V. è anche destinatario di un novero di obblighi a contenuto specifico.

a) In primo luogo, esso deve (art. 52, 2° comma):

- comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2, D.Lgs 231/07;

- comunicare, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 D.Lgs 231/07 di cui ha notizia

b) L'O.d.V. deve altresì comunicare, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni concernenti le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore (art. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12,13 e 14, D.Lgs 231/07) e il divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia (art. 50, D.Lgs 231/07), una volta avutane notizia.

Dette infrazioni consistono nei seguenti fatti:

- avvenuto trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 12.500 euro e il trasferimento medesimo non sia stato eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. (art. 49, comma 1, D.Lgs 231/07);
- avvenuta emissione di assegni bancari e postali per importi pari o superiori a 12.500 euro senza indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49, comma 5, D.Lgs 231/07);
- avvenuta emissione di assegni bancari e postali all'ordine del traente che non siano stati girati per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. (art. 49, comma 6, D.Lgs 231/07);
- avvenuta emissione di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49, comma 7, D.Lgs 231/07);
- casi in cui il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore è pari o superiore a 12.500 euro (art. 49, comma 12, D.Lgs 231/07);
- casi in cui la società non abbia estinto i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 12.500 euro esistenti alla data del 29.12.2007, ovvero non ne abbia ridotto il saldo a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2011 (art. 49, comma 13, D.Lgs 231/07);
- casi in cui la società non abbia comunicato alla banca o a Poste Italiane S.p.A., entro trenta giorni dalla cessione, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore (art. 49, comma 14, D.Lgs 231/07)
- l'avvenuta apertura da parte della società in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia (art. 50, D.Lgs 231/07).

c) Ancora, l'O.d.V. – in virtù del combinato disposto degli artt. 52, 2° comma, lett. d) e 36, D.Lgs 231/07– assume una posizione di vigilanza sui soggetti indicati negli artt. 11, 12, 13 e 14 stesso D.Lgs 231/072 con riguardo all'adempimento da parte di questi ultimi degli obblighi in materia di registrazione delle informazioni acquisite per assolvere ai doveri di adeguata verifica della clientela previsti dal medesimo Decreto.

2 Rispettivamente, Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria; Professionisti; Revisori contabili; Altri soggetti (recupero crediti; custodia e trasporto valori; gestione e offerta gioco; mediazione immobiliare).

6. Sanzioni disciplinari

A coloro che violano le disposizioni del Modello relativamente alla presente parte speciale sono applicate le specifiche sanzioni disciplinari previste nel “Sistema disciplinare” della Parte Generale del Modello medesimo.

PARTE SPECIALE 5 – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

INDICE

1. LE FATTISPECIE DEI REATI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 *BIS* DEL D. LGS. 231/2001)
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -5-
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
6. SANZIONI DISCIPLINARI

*

1. Le fattispecie dei reati delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D. Lgs. 231/2001)

La legge 18.3.2008 n. 48, entrata in vigore il 5.4.2008, ha introdotto nell'ordinamento italiano una serie di nuove fattispecie di reato che possono essere commesse attraverso un illecito utilizzo di documenti informatici e/o di sistemi informatici.

Tale legge ha altresì introdotto nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 24-bis, che estende alle società, ricorrendone i presupposti, la responsabilità amministrativa per i reati sopra indicati.

La natura informatica che qualifica questi reati può riguardare le modalità di realizzazione della condotta, il suo oggetto materiale, il bene giuridico tutelato o la natura dei mezzi di prova.

Preliminarmente, al fine di agevolare la lettura delle norme, vengono di seguito fornite le definizioni di documento informatico e sistema informatico:

- per documento informatico si intende “la rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti” secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale ex D.Lgs. 82/2005;
- per sistema informatico si intende, secondo la Convenzione di Budapest, “qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, attraverso l'esecuzione di un programma per elaboratore, compie un'elaborazione automatica di dati”.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di L'Ente i seguenti reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 24-bis.

- Documenti informatici (Art. 491 bis c.p.)

Tale norma, di portata generale, estende le sanzioni previste per le falsità degli atti pubblici e privati, alle falsità riguardanti, rispettivamente, un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615 ter c.p.)

La norma in esame punisce l'accesso non autorizzato ad un sistema informatico o telematico altrui, protetto da misure di sicurezza interne al medesimo, siano esse di tipo hardware o software.

La condotta illecita può concretizzarsi sia in un'attività di "introduzione" che di "permanenza" abusiva nel sistema informatico o telematico del proprietario del medesimo.

Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

Il reato in questione, ad esempio, contrasta il fenomeno dei c.d. "hackers", e cioè di quei soggetti che si introducono nei sistemi informatici altrui, attraverso le reti telematiche, aggirando le protezioni elettroniche create dai proprietari di tali sistemi per tutelarsi dagli accessi indesiderati.

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615 quater c.p.)

La norma in esame, tutelando la riservatezza dei codici di accesso, punisce la condotta di chi si procura illecitamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei per accedere ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

Tra le condotte illecite tipizzate dalla norma rientrano anche le attività di diffusione, comunicazione o consegna a terzi dei predetti codici idonei all'accesso, nonché di comunicazione di indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

La norma sanziona solo le condotte prodromiche e preparatorie all'accesso abusivo al sistema informatico o telematico.

Il reato, ad esempio, è integrato qualora un soggetto ceda illecitamente ad un terzo la propria password di accesso alle banche dati cui abitualmente si collega.

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico e telematico (Art. 615 quinquies c.p.)

La norma in esame sanziona quelle condotte abusive che si sostanziano nella diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

L'ipotesi tipica è quella di creazione dei c.d. "programmi virus", che diffondendosi e riproducendosi minano la funzionalità dei sistemi ove riescano ad introdursi.

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quater c.p.)

La norma in esame, tutelando la genuinità e la riservatezza delle comunicazioni, punisce le condotte di intercettazione, impedimento o interruzione delle comunicazioni telematiche, poste in essere all'insaputa del soggetto che trasmette la comunicazione.

La formula normativa di "comunicazioni telematiche" si presta ad abbracciare qualunque forma e qualunque strumento di divulgazione, ivi compresa la stessa via telematica, e quindi anche la diffusione del testo della comunicazione via Internet o attraverso qualsiasi altra rete.

Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quinquies c.p.)

La norma in esame punisce la condotta di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, posta in essere al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legge.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635 ter c.p.)

La norma in questione al primo comma punisce le condotte prodromiche e preparatorie al danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di cui all'art. 635 bis c.p. riguardanti informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità.

La concreta realizzazione del danno, invece, integra un'autonoma ipotesi di reato, sanzionata più pesantemente nel comma 2 della norma in commento.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635 quinquies c.p.)

La norma in questione punisce i fatti di danneggiamento previsti dall'art. 635 quater c.p. riguardanti i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640 quinquies c.p.)

La norma in esame punisce la frode informatica commessa esclusivamente dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica ovvero fornisce altri servizi connessi con quest'ultimo, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale ex D.Lgs. 82/2005.

La condotta punita penalmente consiste nella violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato: si tratta, in particolare, degli obblighi di controllo e garanzia previsti dal predetto D.Lgs. 82/2005.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale -5-

Con riferimento ai reati previsti dall'art. 24-bis i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio, in ambito dell'Ente, sono i seguenti:

- gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
- gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio;
- gestione e protezione della postazione di lavoro;
- gestione degli accessi da e verso l'esterno;
- gestione e protezione delle reti;
- gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. usb, cd);

- sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, etc.);
- gestire gli adempimenti in ambito Reg. Ue 2016/679.

Le disposizioni della Presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti aziendali coinvolti, a vario titolo, nella gestione o nell'utilizzo dei sistemi informativi aziendali; ovvero tutti i dipendenti, i collaboratori esterni, temporanei e continuativi, i fornitori che per le loro attività abbiano accesso fisico o logico ai sistemi informativi dell'Ente.

In particolare, si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e funzioni aziendali:

- Servizio IT/CED: in relazione alle Attività Sensibili queste due funzioni sono coinvolte per la gestione e la corretta dotazione di strumenti informatici ai dipendenti ed il controllo su tutto il sistema informatico aziendale.
- Ufficio Formazione: in merito alla formazione, informazione sull'utilizzo dei sistemi informatici.
- Consiglio di Amministrazione: i profili di rischio attengono alle funzioni di controllo sulle Aree Sensibili.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

a) indicare le procedure che i collaboratori dell'Ente sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

L'azienda ha una società specializzata per il servizio di gestione IT.

3. Principi generali di comportamento

Ai fini della Parte Speciale, sono stati individuati i Principi di Comportamento cui i Destinatari a qualsiasi titolo coinvolto nei Processi Sensibili devono attenersi.

Pertanto, i Destinatari nell'ambito dell'attività di controllo loro attribuita istituzionalmente ex lege, devono:

- utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività;
- utilizzare gli strumenti aziendali nel rispetto delle Procedure interne predefinite;
- custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi della SIAE e aggiornare periodicamente le password, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- utilizzare beni protetti dalla normativa sul diritto d'autore nel rispetto delle regole ivi previste;
- limitare la navigazione in internet e l'utilizzo della posta elettronica attraverso i sistemi informativi aziendali alle sole attività lavorative.

In particolare, poi, il personale della Direzione Information Technology, in base al proprio ruolo ed alla propria responsabilità, deve:

- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali e tutelare la sicurezza dei dati;
- identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli informatici;
- valutare la corretta implementazione tecnica del sistema “deleghe e poteri” aziendale a livello di sistemi informativi ed abilitazioni utente al fine di rendere possibile la corretta segregazione dei compiti;
- garantire, sui diversi applicativi aziendali, l'applicazione delle regole atte ad assicurare l'aggiornamento delle password dei singoli utenti;
- installare a tutti gli utenti esclusivamente software originali, debitamente autorizzati e licenziati;
- monitorare l'infrastruttura tecnologica al fine di garantirne la manutenzione e la sicurezza fisica;
- effettuare le attività di backup e provvedere al corretto mantenimento dei file di log generati dai sistemi;
- garantire la manutenzione software e hardware dei sistemi e un processo di change management segregato;
- vigilare sulla corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di fronteggiare, nello specifico, i delitti informatici e il trattamento dei dati suggerendo ogni più opportuno adeguamento.

I responsabili delle Direzioni/Funzioni dell'Ente devono attivarsi, in base al proprio ruolo e responsabilità, al fine di porre in essere le azioni necessarie per monitorare il corretto utilizzo degli accessi (user - id, password) ai sistemi informativi di terze parti.

Per tutti i soggetti inclusi nel presente documento è fatto esplicito divieto di:

- utilizzare le risorse informatiche (es. personal computer fissi o portatili, dispositivi di memorizzazione portatile ecc.) assegnate dalla SIAE per finalità diverse da quelle lavorative;
- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informativi altrui con l'obiettivo di acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi e danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi ed utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi;
- porre in essere condotte miranti alla distruzione o all'alterazione dei documenti informatici aventi finalità probatoria ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati dalla Direzione Information Technology;
- effettuare download illegali o trasmettere a soggetti terzi contenuti protetti dal diritto d'autore;
- utilizzare impropriamente i sistemi per la produzione di smart card (Card Management System) per i titolari delle biglietterie;
- accedere ad aree riservate (quali server rooms, locali tecnici, ecc.) senza idonea autorizzazione, temporanea o permanente;

- aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (antivirus, firewall, proxy server, ecc.);
- lasciare il proprio personal computer o altri dispositivi di memorizzazione portatile incustoditi e senza protezione;
- rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete aziendale o anche ad altri siti/sistemi;
- detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- utilizzare in modo improprio gli strumenti di firma digitale assegnati;
- entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato.

4. Regole specifiche di condotta

Ad integrazione ed ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi già declinati nel Codice Etico, sono state formalizzate specifiche policy, procedure e norme aziendali aventi ad oggetto:

- la sicurezza informatica;
- le modalità di utilizzo delle dotazioni informatiche;
- la gestione degli accessi logici e dei profili-utente;
- le modalità di gestione delle richieste di modifiche architetturali ed applicative inclusa la modalità di gestione degli incidenti/problemi;
- le modalità di gestione dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

L'Ente definisce inoltre, nell'ambito del Modello Organizzativo Data Protection, le misure per la sicurezza delle reti di trasmissione, le misure di sicurezza fisica e logica nonché le procedure adottate per garantire la continuità del servizio.

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società e dalle procedure e norme aziendali sopra richiamate.

La Società si impegna ad assicurare la correttezza e la sicurezza dell'operatività dei sistemi informativi tramite procedure istruzioni operative e prassi che prevedono:

- per ogni utente viene specificato quali siano i diritti di accesso alle infrastrutture ICT. L'accesso ai principali servizi di rete aziendali è autenticato, di norma, attraverso l'account personale del dipendente (dominio);
- il dipendente che si colleghi in rete viene abilitato alla fruizione dei servizi corrispondenti al proprio ambito di operatività e l'allocazione degli indirizzi di rete è dinamica;
- c'è un censimento di tutti i servizi applicativi erogati per il tramite dei sistemi informatici della Società;

- per ogni utente è prevista un'autenticazione individuale "a dominio" tramite codice identificativo e password che consente anche di identificare il "profilo utente" e di verificare le attività, anche in rete, riconducibile a ciascun utente, indipendentemente dal terminale utilizzato;
- il sistema informatico indica le modalità idonee di elaborazione e richiede un periodico aggiornamento delle "password" di autenticazione;
- il sistema informatico prevede un limite nel numero di tentativi per il corretto inserimento della password in un determinato lasso di tempo con conseguente blocco dell'accesso informatico in caso di errore. Nel caso in cui si sia dimenticata la password è necessario richiedere assistenza all'amministrazione di sistema per la riabilitazione dell'utente;
- ogni utente è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo;
- le credenziali di autenticazione non utilizzate vengono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate solo per scopi di gestione tecnica. Le credenziali di autenticazione vengono disattivate anche in caso di modifica dei diritti di accesso;
- l'"Amministrazione Personale" informa gli uffici aziendali competenti di ogni modifica del rapporto lavorativo o del ruolo aziendale per modificare di conseguenza le credenziali e i diritti di accesso a tutti gli applicativi;
- tutti i dispositivi di memorizzazione sono custoditi in archivi chiusi a chiave. I dispositivi non più utilizzati possono essere eliminati solo dopo che i dati contenuti siano stati resi effettivamente inutilizzabili;
- i dispositivi di memorizzazione possono essere utilizzati all'esterno della Società, solo se autorizzati. In caso di autorizzazione gli stessi devono essere dotati di sistemi di crittografia e contenere solo i dati per cui si è ricevuta l'autorizzazione e si deve procedere all'immediata cancellazione degli stessi una volta rientrati in azienda;
- i dischi fissi dei Pc portatili aziendali sono di norma crittografati;
- i sistemi di crittografia vengono utilizzati di norma per la comunicazione, scambio all'esterno di file

5. I controlli dell'organismo di vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, esso effettua periodicamente controlli a campione, diretti a verificare la corretta esplicazione delle attività connesse ai Processi Sensibili relativi ai Reati informatici e trattamento illecito di dati, anche in relazione ai principi espressi nel presente documento (esistenza e adeguatezza della procura, limiti di spesa, regolare

effettuazione del reporting verso gli organi deputati, ecc.) e, in particolare, alle Procedure in essere.

Dovranno inoltre essere riportate all'Organismo di Vigilanza:

- eventuali tentativi di atti di "pirateria" accertati sui sistemi informativi;
- utilizzo di password non autorizzate, nonché scambi delle stesse tra soggetti diversi;
- intercettazione di modifiche non autorizzate da parte degli utenti;
- backup di dati non riusciti.

A tal fine, si ribadisce che all'O.d.V. deve essere garantito, da parte di tutta la struttura dell'Ente, libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. L'O.d.V. interviene di sua iniziativa o a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nella procedura "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01" e nel punto 3.8. della Parte Generale del Modello in tema di "whistleblowing", cui si rimanda.

Individuazione delle tipologie ed attività a rischio, l'intensità del rischio, l'area aziendale interessata nonché le misure previste in relazione all'intensità del rischio:

AREA A RISCHIO	ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI INTERESSATE	PRESIDI DEL RISCHIO	LIVELLO DI CONTROLLO
Gestione dei sistemi informativi, hardware e software	a) Gestione sicurezza informatica (procedure di sicurezza, sicurezza dei dati, sicurezza della rete interna, sicurezza dei sistemi operativi); b) Gestione infrastrutture informatiche e strumenti di connettività aziendale (gestione backup, gestione server, ecc.); c) Manutenzione e aggiornamento degli applicativi utilizzati dall'azienda; d) Gestione strumenti informatici in dotazione agli utenti (profili di accesso alle apparecchiature, alla rete aziendale e ai sistemi, installazione di software e gestione delle applicazioni esistenti); e) Gestione degli strumenti di	a) Presidente C.d.A.; b) C.d.A. collegiale; c) Consiglieri Delegati; d) Direzione Generale; e) Area IT; f) Amministratore di Sistema; g) Tutto il personale dotato di strumenti informatici; h) Consulenti esterni (tecnici informatici, sviluppatori, ecc.).	a) Codice Etico; b) Adozione di misure di protezione e sicurezza informatica (firewall, antivirus, antimalware, antispam), blocchi alla navigazione con content filter; c) Accesso alla rete Wi-Fi aziendale libero per i soli dipendenti e sottoposto a previa registrazione per i soggetti esterni, con ticket temporizzato; d) Adozione misure di backup giornaliero dei dati aziendali e disaster recovery sul server; e) Identificazione degli utenti attraverso ID e password	a) <u>Presidio di I livello</u> : realizzato dal Resp. Processo (Amministratore di Sistema), dall'Area IT (che svolge attività di supervisione e monitoraggio delle attività) e dalla Direzione Generale; b) <u>Presidio di II livello</u> : realizzato dall'O.d.V.; c) <u>Presidio di III livello</u> : realizzato dalle Autorità Competenti.

	connettività mobile (smartphone, tablet, ecc.).		personalizzate, differenziate tra rete aziendale e applicativo gestionale (quest'ultimo prevede una profilazione degli utenti autorizzati ad accedervi); f) Aggiornamento password obbligatorio; g) Sistema ridondato sulle macchine "business critical" (fall tolerance); h) Presidio area IT sugli approvvigionamenti di strumentazioni informatiche, diversi livelli di confronto ed autorizzazione; i) Formalizzazione incarico di Amministratore di Sistema; l) Regolamento informatico; m) Formalizzazione scritta dei contratti con terzi e inserimento clausola risolutiva espressa; n) Procedura per l'invio di segnalazioni relative a violazioni e illeciti.	
--	--	--	--	--

I Destinatari del presente Modello dovranno obbligatoriamente organizzare nei confronti dell'O.d.V. i seguenti flussi informativi ordinari e ad evento:

FUNZIONE AZIENDALE	INFORMAZIONI E DOCUMENTI DA FORNIRE	PERIODICITA'
Responsabile informatico	1) Relazione sull'attività di controllo aziendale inerente alla sicurezza informatica; 2) Relazione su eventuali "incidenti informatici", danneggiamenti informatici e su episodi segnalati nel registro data breach; 3) Relazione su formazione in materia di sicurezza dati e di privacy; 4) Relazione sull'inventario aziendale relativo alle licenze dei software installati nei dispositivi aziendali; 5) Relazione sulla gestione aziendale dei codici d'accesso.	Annuale
Responsabile informatico	1) Informativa su eventuali "incidenti informatici", danneggiamenti informatici, data breach; 2) Informativa su episodi di accesso abusivo al sistema informatico o di diffusione abusiva di codici di accesso.	Ad evento: tempestivamente

6. Sanzioni disciplinari

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni previste nel "Sistema disciplinare" della Parte Generale del Modello medesimo.

PARTE SPECIALE 6 – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

INDICE

1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24 TER D.LGS. 231/2001)
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -6-
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
6. SANZIONI DISCIPLINARI

*

1. Le fattispecie dei reati di criminalità organizzata – art. 24 ter D.Lgs. 231/2001

L'art. 2, comma 29, della L. 94/2009, recante disposizioni in materia di pubblica sicurezza, ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 24-ter, che introduce tra i possibili reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti numerose fattispecie c.d. di "criminalità organizzata".

A seguito delle attività di mappatura dei rischi, si è ritenuto di concludere che l'unica fattispecie che comporta astrattamente un rischio di realizzazione all'interno dell'azienda è quella di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere, di natura semplice – escluso sesto comma).

- Art. 416 c.p. "associazione per delinquere": *quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni (omissis).*

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale -6-

Per la sua natura particolare, caratterizzata da una carenza di tipicità della fattispecie, il reato di "associazione per delinquere" è astrattamente configurabile, oltre che in alcuni ambiti puramente interni, anche e soprattutto negli ambiti di attività della Società caratterizzati da un contatto frequente o continuativo con terze parti, laddove uno o più soggetti interni alla Società, approfittando delle proprie mansioni, possano associarsi con soggetti esterni al fine di commettere in forma organizzata più delitti nell'interesse o a vantaggio della Società.

Più in particolare, si è ritenuto di considerare la possibilità teorica che taluni specifici reati, già considerati nelle precedenti Parti Speciali (cui si rimanda), possano essere commessi anche in forma "associativa". Potrebbe quindi configurarsi l'ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di uno dei seguenti reati:

- Corruzione (Parte Speciale 1);
- Indebita percezione di contributi pubblici (Parte Speciale 1);
- False comunicazioni sociali (Parte Speciale 2);
- Abuso di informazioni privilegiate / manipolazione di mercato (Parte Speciale 2);

- Ricettazione / riciclaggio / autoriciclaggio / impegno di beni, denaro o altre utilità di provenienza illecita (Parte Speciale 4).
- Reati in materia tributaria (Parte Speciale 10).
- Reati in materia ambientale (Parte Speciale 7).

Conseguentemente, si riconoscono quali processi sensibili teoricamente a rischio nell'ambito della Società – anche ai fini del reato di associazione a delinquere – i seguenti:

- approvvigionamento di beni e servizi e l'assegnazione di incarichi professionali;
- gestione della contabilità, del bilancio e degli adempimenti fiscali;
- gestione degli investimenti, richieste di contributi, finanziamenti o altre elargizioni;
- gestione dei rapporti con funzionari di Enti pubblici (Enti Locali territoriali, Governi ed Enti Governativi, Università, Enti di ricerca);
- partecipazione alle trattative private e alle gare ad evidenza pubblica indette dalle P.A.;
- gestione dei rapporti con istituti di credito, gestione dei pagamenti e incassi, gestione dei conti correnti bancari e della piccola cassa, gestione dei flussi finanziari;
- gestione delle trattative commerciali e delle attività di vendita;
- gestione dei rapporti con dealers e intermediari e assegnazione di incarichi o consulenze esterne;
- gestione degli adempimenti fiscali.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare i principi che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, ed ai Responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

3. Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti ed ai dipendenti della Società in via diretta, mentre al personale non dipendente, agli altri consulenti e ai fornitori in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi comportamentali e divieti previsti nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico della Società.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, i soggetti sopra individuati dovranno:

- a) tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, nonché delle procedure aziendali interne;
- b) tenere un comportamento rispettoso della normativa in materia fiscale e di quella posta a tutela della concorrenza e del mercato;
- c) fornire informazioni veritiere, precise ed esaurienti circa l'origine e la qualità dei prodotti, nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- d) rifiutare qualunque tipo di finanziamento o contributo che giunga da canali opachi, non tracciabili e comunque non legali.

Inoltre, ai soggetti sopra individuati è vietato, a mero titolo esemplificativo:

- promettere o versare indebitamente somme o beni in natura a qualsiasi soggetto per promuovere o favorire gli interessi della Società;
- assegnare incarichi di consulenza o fornitura in assenza dei requisiti di qualità, sicurezza e convenienza dell'operazione;
- comunicare a terzi informazioni riservate, sia di carattere economico-finanziario, sia relative alla gestione della Società;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- riconoscere compensi in favore di fornitori, partner commerciali, consulenti, agenti o intermediari senza adeguata giustificazione e in assenza di accordi formalizzati;
- emettere fatture / autofatture ed effettuare registrazioni contabili senza adottare il corretto regime IVA;
- effettuare dichiarazioni dei redditi non rispondenti a quanto risultante dalla contabilità o in generale effettuare operazioni atte a determinare un reddito imponibile non corretto / veritiero;
- effettuare trasferimenti di denaro contante o di libretto di deposito bancario o postale quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia superiore al limite di legge; è altresì vietato emettere assegni che non rechino l'indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; effettuare bonifici internazionali che non rechino l'indicazione della controparte; trasferimenti di denaro nei quali non vi sia coincidenza tra i destinatari/ordinanti e le parti coinvolte/ indicate nelle transazioni;
- avere rapporti commerciali con esponenti o persone contigue alla criminalità organizzata.

4. Regole specifiche di condotta

Ad integrazione dei principi comportamentali e dei divieti sopra elencati, oltre che alle previsioni del Codice Etico, si ricorda che sono state formalizzate o verranno implementate specifiche procedure interne e norme aziendali e, in particolare:

- Procedura rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Procedura gestione omaggi, ospitalità, liberalità e sponsorizzazioni.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo, nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nella procedura "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01" e nella Parte Generale del Modello dedicata al "whistleblowing", cui si rimanda.

6. Sanzioni disciplinari

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni previste nel "Sistema disciplinare" della Parte Generale del Modello medesimo.

PARTE SPECIALE 7 – REATI AMBIENTALI

INDICE

1. LE FATTISPECIE DEI REATI AMBIENTALI (ART. 25 *UNDECIES* DEL D. LGS. 231/2001)
2. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALI
3. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITA' A RISCHIO, L'INTENSITA' DEL RISCHIO, L'AREA AZIENDALE INTERESSATA NONCHE' LE MISURE PREVISTE IN RELAZIONE ALL'INTENSITA' DEL RISCHIO
4. INFORMATIVE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E LE SUE ATTIVITA'
5. SANZIONI DISCIPLINARI

*

1. Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001)

Con il D.lgs. 121/2011 è stata attuata nell'ordinamento italiano la Direttiva 2008/99/CE che impone agli Stati membri di prevedere adeguate sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto comunitario in materia di tutela dell'ambiente e di configurare una responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, nel caso di specifiche condotte illecite "poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza" (art. 3) nell'interesse o a vantaggio delle persone giuridiche stesse e sono stati quindi introdotti all'art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 i reati ambientali tra i reati presupposto della responsabilità da reato degli enti.

Con la L. 68/2015 sono stati inseriti nel novero dei reati presupposto ulteriori fattispecie delittuose in materia ambientale. In linea con i principi contenuti nella Direttiva 2008/99 CE e diversamente dalla maggior parte delle contravvenzioni esistenti in materia ambientale, per lo più contenute nel D.lgs. 152/2006, i nuovi delitti richiedono, per il loro perfezionamento, il verificarsi di un danno o di un pericolo concreto di danno e, tranne che per due fattispecie di reato (inquinamento e disastro ambientale) la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo.

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei principi di comportamento che i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle attività svolte dall'azienda e considerate "a rischio", la commissione dei reati presupposto della responsabilità ex crimine degli Enti in materia ambientale, così come individuati nel dell'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001.

Oltre alle ipotesi delittuose di inquinamento ambientale colposo e di disastro ambientale colposo, i reati sotto riportati che prevedono l'applicazione dell'arresto e/o dell'ammenda quale sanzione penale possono essere integrati anche a titolo colposo. Ai sensi dell'art. 43 c.p. un reato è colposo quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Con riferimento all'attività svolta dall'Ente, si richiamano gli illeciti che si sono ritenuti rilevanti in quanto potrebbero astrattamente integrare ipotesi di rischio per la società:

1.1. Contro l'ambiente previsti nel Titolo VI-bis del Codice Penale

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.): chiunque abusivamente cagiona, con dolo o colpa, una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili
 - a. delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - b. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna;
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.): chiunque abusivamente cagiona, con dolo o colpa, un disastro ambientale. Configura disastro ambientale alternativamente:
 - 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
 - 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
 - 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo;
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.): Chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

1.2. In materia di rifiuti

- Gestione illecita di rifiuti non pericolosi (art. 256 c. 1 lett. a D.lgs. 152/2006): chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216;
- Gestione illecita di rifiuti pericolosi (art. 256 c. 1 lett. b D.lgs. 152/2006): chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216;
- Discarica abusiva (art. 256 c. 3, primo periodo, D.lgs. 152/2006): chiunque realizza o gestisce una discarica di rifiuti non pericolosi non autorizzata;
- Discarica abusiva (art. 256 c. 3, secondo periodo, D.lgs. 152/2006): chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi;
- Miscelazione illecita (art. 256 c. 5, D.lgs. 152/2006): chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- Inosservanza di prescrizioni (art. 256 c. 4, D.lgs. 152/2006): inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché

nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni;

- Predisposizione o uso di certificati falsi (art. 258, c. 4, secondo periodo, D.lgs. 152/2006): chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto;
- Deposito illecito di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 c. 6 D.lgs. 152/2006): il reato punisce il deposito illecito di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227 c. 1 lett. b) d.lgs. 152/2006.
- Traffico illecito (art. 259, c. 1, D.lgs. 152/2006): chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena;
- Traffico illecito (art. 452-quaterdecies c. 1, c.p.): chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti;
- Traffico illecito (art. 452-quaterdecies c. 2, c.p.): chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti ad alta radioattività.

1.3. In materia di sostanze pericolose e di gestione delle emergenze che potrebbero comportare la potenziale contaminazione delle matrici ambientali

- Omessa bonifica (art. 257, c. 1, D.lgs. 152/2006): chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti d.lgs. 152/2006;
- Omessa comunicazione agli Enti al verificarsi di un evento potenzialmente contaminante – (art. 257, c. 1, D.lgs. 152/2006): mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242 d.lgs. 152/2006;
- Omessa bonifica (art. 257, c. 2, D.lgs. 152/2006): chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con sostanze pericolose, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente

nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti d.lgs. 152/2006.

1.4. In materia di scarichi

- Scarico illecito (art. 137 c. 2, D.lgs. 152/2006): chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;
- Scarico illecito (art. 137 c. 3, D.lgs. 152/2006): chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli artt. 107 c. 1 e 108 c. 4;
- Scarico illecito (art. 137 c. 5 primo periodo, D.lgs. 152/2006): chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, c. 1;
- Scarico illecito (art. 137 c. 5, secondo periodo, D.lgs. 152/2006): chiunque superi i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali;
- Scarico illecito (art. 137 c. 11, D.lgs. 152/2006): chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del d.lgs. 152/2006.

1.5. Area emissioni in atmosfera

- Violazione dei valori di qualità dell'aria (art. 279 D.Lgs. 152/2006): chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del d.lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente e se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, c. 6 L. 549/1993): Violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono.

1.6. Specie ed aree protette

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.): tale reato punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta ovvero chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui tali azioni riguardino una quantità trascurabile di tali esemplari e abbiano un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.): chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

1.7. Reati non considerati rilevanti in relazione alle attività tipiche aziendali¹

- Scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento (art. 137 c. 13 d.lgs. 152/2006);
- Inquinamento colposo o doloso in mare da parte di navi (art. 9, c. 1 e 2, e 8, c. 1 e 2, d.lgs. 202/2007);
- Reati in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione di animali pericolosi (art. 1, c. 1 e 2, 2, c.1 e 2, 3 bis c. 1, 6 c. 4, l. 150/1992).

1.8. Tabella riepilogativa

CATEGORIA 10: RISCHIO CONNESSO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE AMBIENTALE (Art.25-undecies D.lgs. 231/2001)		
DELITTI CONTRO L'AMBIENTE		
452-bis c.p.	Inquinamento ambientale, anche colposo	SI
452-quater c.p.	Disastro ambientale, anche colposo	SI
452-sexies c.p.	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	NO
SPECIE ED AREE PROTETTE		
727-bis c.p.	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	NO

¹ Si tratta di ipotesi di reato che, pur non essendo escludibili in assoluto, si ritiene siano di così remota ipotesi in relazione allo svolgimento delle attività aziendali inerenti all'oggetto sociale ovvero in relazione all'essere reati propri non applicabili, per i quali si ritiene essere sufficiente a fini preventivi la previsione delle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice Etico della Società.

733-bis c.p.	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	NO
1 c. 1 e 2, 2 c. 1 e 2 L. 150/1992	Reati in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi: importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente	NO
3-bis, c. 1, L. 150/1992	Reati in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi: falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali	NO
6, c. 4, L. 150/1992	Reati in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi: detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica	NO
AREA SCARICHI		
137.2 D.Lgs. 152/06	Scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose	SI
137.3 D.Lgs. 152/06	Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti	SI
137.5 1^ e 2^ D.Lgs. 152/2006	Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente	SI
137.11 1^ e 2^ p. D.Lgs. 152/06	Violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo	SI
137.13 1^ e 2^ p. D.Lgs. 152/06	Scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente	NO
9, c. 1 e 2, D.Lgs. 202/07	Inquinamento colposo causato dallo scarico in mare da parte di navi	NO
8, c. 1 e 2, D.Lgs. 202/07	Inquinamento doloso causato dallo scarico in mare da parte di navi	NO

AREA RIFIUTI		
256 c. 1 lett. a) D.Lgs. 152/06	Gestione illecita di rifiuti non pericolosi - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione	SI
256 c. 1 lett. b) D.Lgs. 152/06	Gestione illecita di rifiuti pericolosi - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione	SI
256 c. 3 D.Lgs. 152/06	Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata di rifiuti non pericolosi	SI
256 c. 3 D.Lgs. 152/06	Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi	SI
256 c. 5 D.Lgs. 152/06	Attività non consentite di miscelazione di rifiuti	SI
256 c. 4 D.Lgs. 152/06	Inosservanza delle prescrizioni in materia di rifiuti	SI
256 c. 6 D.Lgs. 152/06	Deposito illecito di rifiuti sanitari	SI
257 c. 1 D.Lgs. 152/06	Omessa bonifica	SI
257 c. 1 D.Lgs. 152/06	Omessa comunicazione agli Enti al verificarsi di un evento potenzialmente contaminante	SI
257 c. 2 D.Lgs. 152/06	Omessa bonifica di contaminazione causata da sostanze pericolose	SI
258 c. 4 D.Lgs. 152/06	Predisposizione o uso di certificati falsi durante il trasporto di rifiuti	SI
259 D.Lgs. 152/06	Traffico illecito di rifiuti	SI
452-quaterdecies c. 1 c.p.	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	SI
452-quaterdecies c. 2 c.p.	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività	NO
AREA EMISSIONI		
279 d.lgs. 152/2006	Violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa	SI
3, c. 6, l. 549/1993	Violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione,	SI

	commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono	
--	--	--

2. Protocolli aziendali di carattere generale

Tutte le attività della Società nelle aree a rischio e le operazioni a rischio sono svolte conformemente alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e in generale di tutte le policy Aziendali nonché della Politica QHSA, seguendo i principi, le procedure e i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

L'Ente ha impostato il proprio Modello organizzativo conformemente ai requisiti di formalizzazione e chiarezza. Viene attuata una separazione delle funzioni debitamente comunicate anche alle responsabilità e alla ripartizione dei ruoli e delle competenze.

Ai fini della presente Parte Speciale, i Destinatari devono:

- rispettare la normativa vigente in materia ambientale, con particolare riferimento a quella prevista in materia di rifiuti, scarichi, emissioni, uso di sostanze pericolose, contaminazioni;
- collaborare attivamente con gli organi di controllo e con le Pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede e tempestività, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio di vigilanza esercitato;
- in considerazione della particolarità della normativa in materia ambientale, in caso di dubbio, contattare tempestivamente qualificati consulenti esterni per un loro parere;
- evitare qualsiasi comportamento che possa anche indirettamente determinare effetti pregiudizievoli all'ambiente e che possa integrare le fattispecie di reato che costituiscono reato presupposto della responsabilità ex crimine degli enti (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001).

È, inoltre, fatto espressamente divieto di:

- esporre, nelle comunicazioni e trasmissioni di dati, fatti non corrispondenti al vero;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo (anche in sede di ispezione) da parte delle autorità pubbliche di vigilanza.

3. Individuazione delle tipologie ed attività a rischio, l'intensità del rischio, l'area aziendale interessata nonché le misure previste in relazione all'intensità del rischio

AREA A RISCHIO	ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI INTERESSATE	PRESIDI DEL RISCHIO	LIVELLO DI CONTROLLO
Gestione dell'impatto ambientale	a) gestione dei rifiuti speciali e/o assimilati b) gestione delle emissioni in atmosfera c) gestione di sostanze e preparati	a) Presidente C.d.A. b) C.d.A. collegiale c) Consiglieri Delegati d) Direzione Generale e) Area Sicurezza e Ambiente f) Area Manutenzioni	a) Codice Etico b) Formalizzazione dei ruoli e delle competenze in materia ambientale c) Collaborazione con società che	a) <u>Presidi di I livello</u> : realizzati dai Responsabili del processo (che debbono rispettare le istruzioni e le

	chimici, compresi quelli pericolosi	g) Area Produzione h) Area Logistica e Acquisti i) Area Amministrazione l) Tutti i lavoratori m) Laboratori di analisi esterni n) Consulenti esterni (studi tecnici, ecc...)	assistono l'impresa nell'aggiornamento normativo e nella valutazione degli adempimenti obbligatori d) SGSSL UNI-INAIL e) Adozione di specifiche procedure di gestione ambientale con riferimento all'aggiornamento delle informazioni sulla legislazione rilevante ed applicabile alla realtà aziendale in materia ambientale, l'identificazione e valutazione dei rischi ambientale, nonché l'identificazione degli aspetti ambientali e la valutazione della loro significatività in funzione degli impatti ambientali diretti ed indiretti ad essi correlati f) Formalizzazione scritta dei contratti con terzi e inserimento clausola risolutiva espressa g) Procedura per l'invio di segnalazioni relative a violazioni e illeciti	politiche definite dalla Società), dalla Direzione Generale (che definisce le politiche e valuta i rischi in materia ambientale, definisce l'organizzazione e mette a disposizione le risorse) b) <u>Presidio di II livello</u> : realizzato dall'O.d.V. c) <u>Presidio di III livello</u> : realizzato dalle Autorità Competenti
--	-------------------------------------	---	---	---

I Destinatari del presente Modello dovranno obbligatoriamente organizzare nei confronti dell'OdV i seguenti flussi informativi ordinari e ad evento:

FUNZIONE AZIENDALE	INFORMAZIONI E DOCUMENTI DA FORNIRE	PERIODICITA'
RESPONSABILE HSE	1) Relazione su Ispezioni in materia ambientale (Arpav ecc.) e sull'impiego del budget annuale per la compliance ambientale e indicazione del budget per l'anno successivo; 2) Relazione sulla caratterizzazione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti aziendali (tipologia dei rifiuti,	ANNUALE

	modalità di caratterizzazione, nominativo e idoneità dei fornitori/consulenti, compilazione dei formulari ecc.);	
RESPONSABILE HSE	1) Informativa su incendi o altri eventi impattanti sull'ambiente, sulle prescrizioni degli Enti preposti atte ad evitare/contenere la contaminazione e sull'attuazione delle stesse.	AD EVENTO: TEMPESTIVAMENTE

4. Informativa all'organismo di vigilanza e le sue attività

Nell'ambito delle "Attività" come sopra individuate, dovranno essere fornite all'Organismo di Vigilanza da parte dei responsabili di ciascuna area/funzione aziendale, oltre ai flussi informativi di carattere generale indicati nella Parte Generale del Modello (cfr. allegato n. 7 del Modello), le seguenti informazioni e/o documenti specifici (ove non indicata una diversa tempistica le informazioni/documenti vanno forniti con tempestività) (ATTENZIONE: la mancata comunicazione da parte del responsabile equivale a comunicazione negativa, intesa come comunicazione di assenza delle informazioni/documenti oggetto del flusso informativo):

- Report periodico (di regola trimestrale) degli audit di conformità /non conformità svolti internamente;
- Report periodico (di norma semestrale) sullo stato di attuazione delle azioni correttive e/o di miglioramento individuate e programmate a seguito degli audit sopra richiamati o a seguito di segnalazioni interne;
- Notizia di eventi di inquinamento anche solo potenziale, rilevati nel corso delle attività aziendali;
- Notizia di prescrizioni in materia ambientale impartite alla Società dalle competenti autorità, loro programmazione ed attuazione;
- Report periodico (di norma semestrale) in merito alle comunicazioni / dichiarazioni obbligatorie di legge rese dalla Società in merito alla gestione degli aspetti ambientali.

Inoltre, ciascun Responsabile interno deve:

- tenere a disposizione dell'Organo di Vigilanza l'evidenza della applicazione delle procedure aziendali individuate e la sottostante documentazione di supporto;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzia comunque una situazione di anomalia in relazione al rischio di commissione di uno dei reati relativi alla presente parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice

Etico e dal presente Modello, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato.

5. Sanzioni disciplinari

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni previste nel "Sistema disciplinare" della Parte Generale del Modello medesimo, che si intendono qui richiamate.

PARTE SPECIALE 8 – CORRUZIONE TRA PRIVATI

INDICE

1. IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 25 *TER* C.1 LETT. S-BIS D.LGS. 231/2001)
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -8-
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
6. SANZIONI DISCIPLINARI

*

1. Il reato di corruzione tra privati – art. 25 *ter* c.1 lett. s-bis D.Lgs. 231/2001

In base all'art. 25-*ter* comma 1 lettera s-*bis* (introdotto dalla legge 6 novembre 2012 n. 190 e integrato dal D. Lgs 38/2017), rientrano tra i reati presupposto anche la corruzione tra privati c.d. attiva (prevista e punita dall'art. 2635 comma 3 c.c.) e l'istigazione alla corruzione tra privati "attiva" (p. e p. dall'art. 2635 *bis* comma 1 c.c.). L'art. 2635 comma 3 c.c. punisce la condotta di chiunque, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, direttori generali, dirigenti, sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

L'art. 2635 *bis*, comma 1, c.c. prevede che chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. In altre parole, l'art. 2635 *bis* punisce il corruttore (e il corrotto) anche nel caso in cui l'offerta o la promessa di denaro non vengano accettate.

Con il D.Lgs. 38/2017 del 14 aprile 2017 e con la c.d. "legge spazzacorrotti" (n. 3/2019), l'ordinamento italiano ha revisionato il dettato dell'art. 2635 c.c. La nuova formulazione prevede che il reato sia procedibile d'ufficio; è stata, altresì, eliminata la necessità del verificarsi di un "documento alla società" in conseguenza delle azioni del corrotto. Inoltre, i destinatari della norma non sono più soltanto coloro che rivestono posizioni apicali all'interno delle società (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori), ma anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive "di fatto"; infine, a seguito di dette riforme legislative, si rende possibile la punibilità anche dell'offerta di denaro o altra utilità (e non solo della dazione e della promessa) anche nell'eventualità in cui sia posta in essere da un intermediario.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale -8-

Le condotte tipiche della corruzione tra privati sono le medesime della corruzione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, per cui sono “sensibili” in tale ambito tutti i processi già considerati nella Parte speciale 1.

2.1. Arcoprofil s.r.l. intrattiene rapporti commerciali con clienti e fornitori sia italiani che esteri, servendo, in particolare, i mercati di Germania, Svezia, Brasile e USA. Per la distribuzione dei suoi prodotti si avvale dell’ufficio commerciale/vendite interno, nonché di agenti di commercio esterni.

In Arcoprofil, normalmente, non vengono concessi omaggi o liberalità. La Società talvolta, soprattutto in occasione delle fiere cui partecipa o in occasione delle festività (es. Natale), concede piccoli omaggi di modico valore (come matite, block notes, gift di Natale).

La gestione degli approvvigionamenti dei beni, dei servizi e degli incarichi viene gestita dall’Ufficio Acquisti, secondo la apposita procedura. Per quanto riguarda i rapporti con i fornitori, esiste una policy per gli acquisti/approvvigionamenti nella quale è codificato il controllo delle componenti/materiali/lavorazioni affidate all’esterno, dei nuovi fornitori qualificati e il controllo continuo del parco fornitori (sia in ambito automotive che non).

Tale procedura prevede un monitoraggio periodico delle performance dei fornitori, mappando così i rischi, rispetto ai quali la Società può adottare gli idonei accorgimenti.

La Società è sostenitrice/effettua sponsorizzazioni in favore di associazioni sportive, ricreative, sociali del territorio e sta implementando una procedura di gestione delle liberalità/sponsorizzazioni.

Per quanto riguarda liberalità e regalie, inoltre, la Società ha adottato una procedura Anti-Corruzione, all’interno della quale è regolamentata disciplinata la possibilità per i soggetti destinatari del Modello di dare/ricevere omaggi, regalie o liberalità (e i limiti in cui tale possibilità è concessa).

2.2. Tra i presidi adottati dalla Società per prevenire la commissione dei reati in questione, si menzionano quelli collegati al sistema di gestione integrato, ad esempio:

- codice etico;
- procedura Anti-Corruzione;
- procedura per la gestione delle sponsorizzazioni, liberalità, omaggi e ospitalità;
- procedura gestione risorse umane (ISO 9001);
- procedura whistleblowing
- regolamento aziendale

*

Come anticipato, le condotte tipiche della corruzione tra privati sono le medesime della corruzione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Sono pertanto “sensibili” per la Società tutti i processi già considerati nella Parte Speciale 1, anche con riferimento ai processi c.d. “strumentali”, ovvero laddove può concretizzarsi una modalità di comportamento strumentale rispetto ad evento corruttivo, anche successivo.

In particolare, nell'ambito del *risk-assessment* condotto, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- la gestione e la concessione di omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e ospitalità;
- la gestione dei rapporti con i clienti;
- l'approvvigionamento di beni e servizi e l'assegnazione di incarichi professionali;
- la gestione dei rapporti con intermediari;
- la gestione di incassi e pagamenti;
- la gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza;
- la gestione delle assunzioni e degli avanzamenti di carriera del personale dipendente;
- l'ottenimento di certificazioni e gestione dei rapporti con enti certificatori;
- la gestione dei rapporti con i fornitori, Istituti bancari e società di rating.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

3. Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento e gli specifici divieti che i destinatari della presente Parte Speciale devono rispettare al fine di prevenire e contrastare il reato di corruzione tra privati.

Arcoprofil s.r.l., conformemente a quanto previsto nel Codice Etico e nelle procedure e nelle norme aziendali, opera secondo i principi di onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto dei legittimi interessi e diritti di dipendenti, clienti, partner commerciali e finanziari e delle collettività e comunità locali dove la Società svolge la propria attività.

In accordo con quanto sopra, i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti a rispettare le regole di condotta di cui alla parte speciale 1 (in quanto compatibili) e, inoltre, dovranno:

- a) tenere un comportamento corretto e trasparente, rispettoso delle norme di legge e delle procedure aziendali in tutte le attività che comportano rapporti con operatori economici, laddove la Società potrebbe ricavare un'indebita utilità o interesse, concedendo o promettendo – anche per interposta persona – denaro, omaggi o altra utilità, nei rapporti con:
 - I) amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci;
 - II) liquidatori; qualsiasi soggetto sottoposto alla direzione e alla vigilanza di uno di essi.
- b) gli omaggi, le liberalità, le sponsorizzazioni e le c.d. ospitalità (spese per viaggi, vitto e alloggio) a soggetti terzi sono ammessi solo se:
 - I) non eccedono il modico valore, fissato dall'amministratore delegato di concerto con il C.d.A. (oppure, per le sponsorizzazioni non eccedano la prassi commerciale);

- II)** non siano estesi a familiari od amici, se non in casi specifici, previa autorizzazione del C.d.A.;
- III)** non siano rappresentati da denaro contante;
- IV)** per la tipologia e modalità non siano idonei a creare, anche solo apparentemente, un'evidente influenza su chi li riceve;
- V)** non deve essere formulata e, nemmeno sottintesa, alcun tipo di richiesta e nemmeno aspettativa, men che meno avente ad oggetto il compimento di atti contrari al loro ufficio o all'obbligo di fedeltà;
- VI)** la spesa complessiva deve essere coerente con il budget approvato;
- VII)** devono essere proposti per iscritto dal responsabile di funzione (normalmente l'ufficio commerciale) e approvati dall'Amministratore delegato; nel caso in cui l'iniziativa della concessione promani dall'Amministratore delegato, devono essere approvati dal C.d.A.;
- c) concedere l'utilizzo di beni o servizi aziendali in conformità ad apposite policy aziendali e previa autorizzazione della Direzione;
- d) la selezione dei dipendenti (o concessione agli stessi di avanzamenti di carriera), dei collaboratori, dei consulenti dei fornitori deve essere effettuata a seguito di attenta verifica concernente i requisiti di professionalità, onorabilità e affidabilità. Inoltre, è in ogni caso vietato assegnare incarichi, consulenze a persone vicine e/o gradite a clienti, intermediari, dealers in assenza di riconosciuti requisiti di qualità e convenienza economica dell'operazione;
- e) la selezione dei fornitori e la negoziazione di condizioni contrattuali con gli stessi o con altre controparti deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti di qualità e convenienza economica dell'operazione;
- f) i rimborsi spese dovranno essere autorizzati dal responsabile di funzione dovranno sempre essere documentati e i relativi documenti conservati.
- Inoltre, è vietato concedere o promettere omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e ospitalità nei seguenti casi:
- società o imprese concorrenti (e ai loro dipendenti, amministratori, collaboratori ecc);
 - controparti bancarie o assicurative (e ai loro dipendenti, amministratori, collaboratori ecc), al fine di ottenere, ad esempio, estensioni di linee di fido o condizioni maggiormente contrattuali favorevoli;
 - società di rating (e ai loro dipendenti, amministratori, collaboratori ecc) al fine di ottenere giudizi particolarmente favorevoli alla Società;
 - società di certificazione (e ai loro dipendenti, amministratori, collaboratori ecc) al fine di ottenere la certificazione od il rinnovo della stessa, anche in assenza dei requisiti.

4. Regole specifiche di condotta

Ad integrazione dei principi comportamentali e dei divieti sopra elencati, oltre che alle previsioni del Codice Etico, sono state implementate specifiche procedure interne e, in particolare:

- Procedura gestione omaggi, ospitalità, liberalità e sponsorizzazioni;

- Procedura rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società e dalle procedure e norme aziendali sopra richiamate.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli, anche a campione, sulle attività connesse ai Processi Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nella procedura "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01" e nel punto della Parte Generale del Modello in tema di "whistleblowing", cui si rimanda.

6. Sanzioni disciplinari

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni previste nel "Sistema disciplinare" della Parte Generale del Modello medesimo.

PARTE SPECIALE 9 – REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

INDICE

1. LA FATTISPECIE DI INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA – ART. 25 *DECIES* D.LGS. 231/2001
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -9-
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
6. SANZIONI DISCIPLINARI

*

1. La fattispecie di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 *decies* D.Lgs. 231/2001)

La Legge 116/2009 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 la responsabilità amministrativa dell'ente rispetto al reato di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (art. 25-*decies*).

La suddetta fattispecie di reato, prevista dall'art. 377-*bis* c.p., punisce la condotta di chi, mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci colui che è chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (e, cioè, di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) è punita unicamente qualora realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale - 9-

I processi sensibili ritenuti teoricamente a rischio, nell'ambito della Società, sono i seguenti:

- gestione dei rapporti con parti terze per la definizione di situazioni pre-contenziose o di contenziosi intrapresi nei confronti della Società;
- gestione di contenziosi (es. partecipazione a udienze, ecc.) giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi), compresi i contenziosi giuslavoristici e fiscali, incluso l'accesso ad atti, dichiarazioni, interrogatori, transazioni anche in corso di causa, anche tramite il ministero dei difensori di volta in volta incaricati;
- gestione dei rapporti con i soggetti indagati o imputati in un procedimento penale;
- monitoraggio dei contenziosi in corso e di quelli chiusi (rendicontazione periodica);

- gestione dei rapporti con i Giudici, con i loro consulenti tecnici e i loro ausiliari, nell'ambito dei procedimenti giudiziari di varia natura.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i collaboratori della Società sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

3. Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al Codice Etico e alla Parte Generale del Modello, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e di controllo.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, ai soggetti sopra individuati è inoltre vietato, a mero titolo esemplificativo:

- ogni qualsivoglia condotta volta ad indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o morale) o l'offerta di un'indebita utilità, al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare un danno alla Società;
- l'uso della forza fisica, della minaccia o dell'intimidazione ovvero la promessa o l'offerta di un'indebita utilità per indurre colui il quale può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio per la Società;
- l'erogazione di forme di liberalità o di altre utilità a dipendenti o ai terzi che siano persone sottoposte alle indagini preliminari o imputati (anche in un procedimento connesso) nel processo penale per indurli a omettere dichiarazioni dovute all'autorità giudiziaria o a falsare le stesse.

4. Regole specifiche di condotta

Per tutelare la Società rispetto al reato di "Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria", si ritiene che i principi etico

comportamentali declinati nel Codice Etico, unitamente alle prescrizioni previste nelle Parti speciali 1 e 8 e nella Procedura Omaggi, ospitalità, liberalità e sponsorizzazioni, costituiscano un presidio adeguato degli specifici rischi connessi alla commissione del reato sopra menzionato.

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società, dalle procedure e norme aziendali sopra richiamate e dalle seguenti procedure/regole che la società ha introdotto e/o che saranno implementate aventi ad oggetto:

- l'identificazione a priori dei soggetti deputati a rappresentare la Società nei procedimenti penali e nelle cause civili, i soggetti incaricati di seguire i predetti e di intrattenere rapporti con le Autorità Giudiziarie;
- la sottoscrizione di accordi con legali per la gestione dei contenziosi e dei c.d. "pre-contenziosi" con la previsione di attività di reporting, da parte di questi, sullo status delle cause, sia in essere sia chiuse;
- la definizione dei livelli autorizzativi necessari per procedere alla rappresentanza della Società durante il contenzioso.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'O.d.V. effettua controlli periodici e a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'O.d.V. interviene di sua iniziativa o a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nella procedura "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01" e nel punto della Parte Generale del Modello in tema di "whistleblowing", cui si rimanda.

6. Sanzioni disciplinari

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni previste nel "Sistema disciplinare" della Parte Generale del Modello medesimo.

PARTE SPECIALE 10 – REATI TRIBUTARI

INDICE

1. LE FATTISPECIE DEI REATI TRIBUTARI (ART. 25-*QUINQUIESDECIES* D.LGS. 231/2001)
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -10-
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
6. SANZIONI DISCIPLINARI

*

1. Le fattispecie dei reati tributari (art. 25-*quiquiesdecies* D.Lgs. 231/2001)

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 la responsabilità amministrativa dell'ente rispetto ai reati tributari (art. 25-*quiquiesdecies*).

I reati tributari sono previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, che punisce le seguenti condotte:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

La pena è inferiore se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila (cfr. art. 2, comma 2 *bis*, D.Lgs. 74/2000)

- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, la norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali;

- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

La pena è inferiore se l'importo non rispondente al vero è inferiore a euro centomila (cfr. art. 8, comma 2 *bis* D.Lgs. 74/2000);

- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

È altresì punito chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Successivamente, nel mese di luglio 2020 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 75/2020 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (la c.d. Direttiva PIF), che, con l'art. 5 introduce diverse modifiche in tema di responsabilità amministrativa degli enti, ampliando il catalogo dei reati-presupposto. In particolare, all'art. 25-*quiquiesdecies* vengono aggiunte le seguenti fattispecie di reato di cui al D. Lgs. 74/2000:

- dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000):

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti quando, congiuntamente : a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni .

Ai fini dell'applicazione della norma, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali;

- omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000):

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila;

- indebita compensazione (art. 10 *quater* D. Lgs. 74/2000):

La norma punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

L'ente potrà essere chiamato a rispondere dell'illecito derivante da questi ultimi tre nuovi reati tributari- presupposto solo al verificarsi delle seguenti condizioni indefettibili:

- (i) il reato deve essere stato commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri;
- (ii) il reato deve essere stato commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto;
- (iii) l'importo complessivo dell'evasione deve essere non inferiore a 10 milioni di euro.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale -10-

2.1. In Arcoprofil s.r.l. l'aspetto tributario viene curato dall'Ufficio Amministrazione con la collaborazione di consulenti esterni (commercialista, il quale dà supporto per il calcolo delle imposte e per gli adempimenti fiscali, ecc); detta attività sensibile viene, altresì, monitorata dal Sindaco Unico e dall'O.d.V. (oltre che dal C.d.A. e dalla direzione generale).

Altri processi sensibili nell'ambito di questi reati presupposto sono rappresentati, principalmente, dalla gestione del magazzino, dai rapporti infragruppo, dalle sponsorizzazioni, dall'acquisto delle materie prime, dai rapporti con fornitori e clienti; gli ulteriori processi sensibili verranno nel prosieguo enucleati in modo completo.

2.2 In ordine alla ripartizione dei poteri all'interno della Società, si rileva anzitutto che gli Amministratori delegati hanno il potere di porre in essere gli atti, adempimenti e rapporti in relazione alla corretta tenuta della contabilità e agli adempimenti fiscali, di aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, depositare titoli presso qualsiasi banca e di operare su di essi per le finalità connesse alla gestione degli affari correnti, come da verbale di C.d.A. del 01.08.2022. Gli Amministratori delegati hanno inoltre il potere di aprire linee di credito bancarie, sconti bancari, fidi, mutui e finanziamenti, accettare o girare assegni

bancari, emetterli, emettere vaglia bancari (si veda sempre verbale C.d.A. del 01.08.2022). I rapporti diretti con le Banche vengono gestiti anche dai CEO, oltre che dai componenti dell'Ufficio Amministrazione.

Sempre gli Amministratori delegati hanno il potere di stipulare o risolvere i contratti di ogni genere rientranti nell'oggetto sociale, ivi compresi quelli con i fornitori, definire contratti di acquisto e vendita, nonché contratti di locazione, e hanno altresì il potere di cedere/acquistare/dare in permuta beni strumentali relativi all'oggetto sociale (come da procura speciale conferita con atto del 29.07.2020 e da verbale di C.d.A. del 01.08.2022).

Gli stessi sono, altresì, delegati dalla società a rapportarsi con l'Ente accertatore (ad esempio Guardia di Finanza) in caso di accertamenti in ambito tributario (cfr. visura camerale).

2.3. Tra i presidi adottati dalla Società per prevenire la commissione di detti reati, si menzionano:

- la Procedura per la gestione delle sponsorizzazioni (omaggi e liberalità),
- il Codice etico,
- con cadenza costante e assidua viene effettuato l'inventario di magazzino; la Società è, inoltre, dotata di magazzino fiscale;
- contrattualizzazione rapporti infragruppo – contratto ribaltamento costi;
- la presenza di un gestionale che gestisce in modo preciso ed efficiente gli acquisti e il magazzino,
- procedura disciplinante gli acquisti/approvvigionamenti che prevede un monitoraggio periodico delle performance dei fornitori;
- procedura whistleblowing.

2.4. La Società è poi dotata di magazzino fiscale e ha intenzione di adottare una procedura per la gestione delle sponsorizzazioni (omaggi e liberalità).

2.5. Quanto al ciclo di pagamenti, la Società si appoggia a diversi Istituti di credito, i rapporti con i quali vengono gestiti principalmente dagli Amministratori delegati, oltre che dal responsabile dell'Ufficio Amministrazione. Le deleghe nei conti correnti sono in capo agli Amministratori della Società.

I poteri di firma sui conti correnti spettano agli amministratori / componenti del C.d.A, i quali hanno il potere di effettuare pagamenti, come da verbale di C.d.A. del 01.08.2022.

L'utilizzo dei contanti è minimo ed esiste una piccola cassa contanti, che viene gestita dall'Ufficio Amministrazione. In ogni caso, viene effettuata registrazione di tutti i giustificativi di utilizzo del contante.

2.6. La Società ha poi adottato un contratto di *service agreement* e di ribaltamento dei costi al fine di regolare i propri rapporti con Arcoprofil F&G s.r.l. unipersonale, società originata dalla scissione parziale di Arcoprofil s.r.l., per effetto della quale scissione il ramo d'azienda di Arcoprofil s.r.l. relativo alla produzione di Aste è stato trasferito in capo ad Arcoprofil F&G s.r.l. unipersonale.

In virtù del predetto accordo, Arcoprofil s.r.l. fornisce servizi di consulenza in materia amministrativa, produttiva e commerciale, utilizzando per la prestazione dei predetti servizi gli uffici e i locali della Arcoprofil F&G s.r.l. unipersonale, in forza di apposito contratto di sublocazione.

Con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-*quiquiesdecies* del D. Lgs 231/2001, i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio, nell'ambito di Arcoprofil s.r.l., sono i seguenti:

- Definizione e gestione delle politiche fiscali;
- Gestione dei rapporti con l'Autorità Finanziaria;
- Gestione degli accordi transattivi e dei contenziosi di natura fiscale;
- Gestione delle partnership;
- Gestione degli adempimenti dichiarativi (IVA e IRES);
- Acquisti di materia prima, beni, servizi e consulenze;
- Vendita di beni e servizi;
- Gestione degli scarti di lavorazione;
- Pagamento delle imposte tramite Modello F24;
- Gestione delle operazioni straordinarie;
- Closing & Reporting;
- Archiviazione dei documenti contabili;
- Gestione delle attività di tesoreria e finanza;
- Gestione degli asset aziendali;
- Gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza;
- Selezione e assunzione del personale e dei collaboratori esterni;
- Gestione delle sponsorizzazioni, delle liberalità, degli omaggi e delle spese di rappresentanza;
- Gestione fiscale richieste contrattuali e scontistiche con i clienti direzionali;
- Gestione della cosiddetta ri-fatturazione dei servizi in favore di altre società del gruppo;
- Gestione magazzino;
- Elaborazione progetto di bilancio;
- Gestione dei rapporti con le società del Gruppo.

I Processi Sensibili, per come identificati al precedente paragrafo, fanno riferimento alle seguenti entità aziendali, identificate quali Owner del Processo:

- Responsabile dell'Ufficio Amministrazione;
- Amministratori delegati (CEO);
- Presidente C.d.A. (Direzione Generale) e Consiglieri in relazione a tutte le attività;
- Responsabili commerciali;
- Ufficio Acquisti: per ciò che attiene la gestione dell'attività di acquisto di beni (in particolare di materie prime, semilavorati, prodotti finiti) servizi e consulenze, per la gestione della logistica interna.
- Consulenti fiscali, tributari;
- HR Manager;
- Agenti di commercio.

Obiettivo della presente Parte Speciale è garantire che i Soggetti Apicali e i Soggetti Sottoposti coinvolti, a vario titolo, nei Processi Sensibili mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei Reati indicati nel paragrafo precedente.

In questa Parte Speciale sono quindi individuati:

- i Macro Processi e i Processi Sensibili in relazione ai Reati di cui al paragrafo precedente;
- i principi generali di comportamento che devono essere osservati da tutti i Soggetti Apicali e Soggetti Sottoposti che a qualsiasi titolo intervengono nella gestione del Processo Sensibile;
- i Presidi di Controllo preventivi che devono essere recepiti nelle Procedure e che devono presiedere le attività di monitoraggio e verifica dell'Organismo di Vigilanza.

3. Principi generali di comportamento

Ai fini della presente Parte Speciale, sono stati individuati i principi di comportamento cui i Destinatari a qualsiasi titolo coinvolto nei Processi Sensibili devono attenersi.

Pertanto, i Destinatari nell'ambito dell'attività di controllo loro attribuita istituzionalmente ex lege, devono:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nel paragrafo 1;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- fornire, redigere o trasmettere dati o documenti esatti, corretti, completi e rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione corretta della realtà medesima con riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- comunicare dati ed informazioni, espressamente richiesti dalla normativa vigente, aventi ad oggetto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni.

È fatto, invece, esplicito divieto di:

- porre in essere operazioni che perseguono prevalentemente un vantaggio fiscale e non rispondono a logiche di business;
- porre in essere operazioni artificiose e/o non connesse con il business di Arcoprofil s.r.l., ma realizzate con lo scopo prevalente di ridurre la pressione fiscale;

- porre in essere operazioni al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- inviare all'Amministrazione Finanziaria documenti falsi o artatamente formulati, attestare requisiti inesistenti o dare garanzie non rispondenti al vero;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici, ad esempio esibendo documenti incompleti o inesatti;
- effettuare operazioni sul capitale sociale, né altro tipo di operazioni, tramite l'impiego di utili non distribuibili o riserve obbligatorie per legge;
- tenere condotte che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, la formazione di regolare documentazione contabile ai fini fiscali e lo svolgimento dell'attività di controllo;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate;
- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificatamente richiesti dalle Autorità;
- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici).

4. Regole specifiche di condotta

Ad integrazione ed ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi generali di comportamento delineati dalla presente Parte Speciale e dal Codice Etico, sono previste e formalizzate specifiche procedure, regolamenti e norme aziendali aventi ad oggetto:

- Codice etico;
- Procedura gestione omaggi, ospitalità liberalità e sponsorizzazioni;
- Regolamento aziendale (che andrà ulteriormente implementato);

Andranno, poi, implementate/aggiornate delle procedure/istruzioni operative relative alle seguenti aree:

- Procedura Acquisti;

- individuazione e gestione dei sottoprodotti (ad es. scarti di lavorazione), anche in relazione alla loro provenienza, in azienda, facendo riferimento alla normativa nazionale ed europea;
- acquisti e approvvigionamento di materia prima;
- selezione, assunzione e gestione del personale;
- trasferimenti di denaro contante, per l'apertura di conti o libretti di risparmio, libretti di depositi bancari per la gestione dei bonifici internazionali/ apertura o utilizzo di conti o libretti di risparmio aperti in Stati esteri/gestione assegni;
- gestione dei rapporti infragruppo.

Fermo che nello svolgimento delle attività sensibili tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e trasparente e conforme alle previsioni di legge e del Codice Etico, in Azienda sono adottati questi ulteriori presidi e controlli e vanno rispettate le seguenti ulteriori regole di condotta:

- sono definiti i ruoli e compiti delle Funzioni/Unità organizzative responsabili della gestione delle varie fasi del processo sensibile;
- i Responsabili Commerciali gestiscono, attraverso apposita procedura, gli acquisti;
- prima di procedere alla contabilizzazione degli elementi passivi l'Ufficio Amministrazione, unitamente ai consulenti esterni incaricati (commercialista), verifica l'effettiva deducibilità dei costi nel rispetto delle leggi fiscali vigenti;
- le dichiarazioni fiscali vengono elaborate dai consulenti esterni incaricati (commercialista) e poi sottoposte al responsabile dell'Ufficio Amministrazione e all'Amministratore delegato, con controllo incrociato dei predetti soggetti;
- l'Amministrazione (sotto la supervisione del CEO) effettua i necessari controlli al fine di verificare l'accuratezza e la completezza delle informazioni utilizzate per il calcolo delle imposte e monitora gli adempimenti di legge a cui la Società è tenuta al fine di evitare imprecisioni nella presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali che provvedono a elaborare i consulenti esterni incaricati (commercialista), o il mancato adempimento degli stessi;
- il responsabile dell'Ufficio Amministrazione inserisce sul sistema informatico aziendale, se necessario, novità, indicazioni operative o regole da seguire attinenti alla gestione economica, fiscale della Società;
- gli addetti dell'Ufficio Amministrazione, congiuntamente con i consulenti esterni incaricati (commercialista), si occupano di elaborare il calcolo delle imposte, le liquidazioni periodiche IVA in corrispondenza delle chiusure contabili mensili e trimestrali;
- il CFO, giusta apposita delega/coadiuvato dall'Amministratore Delegato ed eventualmente dall'Ufficio HR, si occupa della richiesta di contributi e della rendicontazione di fondi agevolati;

- la società di Revisione effettua trimestralmente i controlli sulla correttezza delle dichiarazioni preparate, sottoscrivendo i documenti fiscali predisposti dalla Società e quelli elaborati dai consulenti esterni incaricati.

Si chiede inoltre di rispettare le seguenti prescrizioni:

- nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, e nella loro predisposizione, non devono essere introdotti elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (ad esempio fatture per operazione mai eseguite o riportanti quantitativi superiori a quelli ricevuti o indicando prezzi maggiori rispetto ai prodotti forniti) o crediti e ritenute fittizi;
- non ci si deve avvalere di fatture o altri documenti falsi o porre in essere comportamenti fraudolenti, idonei ad ostacolare l'accertamento e/o indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, e finalizzati ad attribuire credibilità alla dichiarazione non corretta predisposta. In via esemplificativa, non devono quindi essere utilizzati documenti fittizi, contraffatti o alterati; non devono essere imputate spese relative ad investimenti inesistenti compravate ad esempio da contratti falsi; non deve essere tenuta una doppia contabilità; non vi devono essere fittizie intestazioni di rapporti finanziari su cui accreditare elementi attivi destinati a non essere contabilizzati;
- non devono essere posti in essere comportamenti aventi la finalità di sottrarsi (o far sottrarre terzi) al pagamento delle imposte attraverso alienazioni simulate o altri atti fraudolenti, sui propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'Amministrazione finanziaria. In particolare, non devono essere posti in essere atti per il trasferimento fittizio di proprietà, acquisto di partecipazioni societarie, fusioni e scissioni o qualsiasi alienazione caratterizzata da atti simulati e ingannevoli;
- nel caso di proposte di transazioni fiscali, tutta la documentazione presentata deve essere veritiera e non devono essere riportati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi al fine di ottenere un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori;
- non devono essere posti in compensazione crediti non spettanti (ad esempio perché oltre al limite normativo consentito o perché impossibili da compensare) o crediti inesistenti in quanto già stati utilizzati o spettanti a soggetti diversi;
- l'individuazione e gestione dei sottoprodotti in azienda deve far riferimento alla normativa nazionale ed europea; la vendita dei prodotti di scarto deve essere effettuata a prezzi di mercato;
- i rapporti economici e commerciali infragruppo devono essere regolati da appositi accordi/contrattualistica;

- devono essere monitorati eventuali contenziosi fiscali e tutta la relativa documentazione deve essere archiviata utilizzando il sistema di protocollazione aziendale; non devono essere posti in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte degli organi di controllo;
- si deve informare l'O.d.V. di qualsiasi anomalia o contestazione tributaria avanzata alla Società.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, esso effettua periodicamente controlli a campione, diretti a verificare la corretta esplicazione delle attività connesse ai Processi Sensibili relativi ai Reati tributari, anche in relazione ai principi espressi nel presente documento (esistenza e adeguatezza della procura, limiti di spesa, regolare effettuazione del reporting verso gli organi deputati, ecc.) e, in particolare, alle Procedure in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'O.d.V. deve essere garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'O.d.V. interviene di sua iniziativa o a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nella procedura "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza" e nel punto della Parte Generale relativo al "Whistleblowing", cui si rimanda.

6. Sanzioni disciplinari

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni previste nel "Sistema disciplinare" della Parte Generale del Modello medesimo.

PARTE SPECIALE 11 – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 *DUODECIES* DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001)

La presente Parte Speciale ha ad oggetto i “reati presupposto” previsti dall’art. 25 *duodecies* del Decreto, di seguito elencati:

Il comma 2 dell’art. 2 del D.Lgs. 109 del 16 luglio 2012 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25-*duodecies*, che estende la responsabilità amministrativa degli enti in caso di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Di seguito si riporta l'elenco dei comportamenti che, ai sensi dell'art. 25-*duodecies*, possono determinare una responsabilità dell'ente:

25-duodecies, comma 1:

- *Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22- D.Lgs n.286 del 1998.)*

12 Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Anche se il rischio associato a tale reato per ARCOPROFIL risulta basso, appare comunque opportuno prevedere protocolli integrativi minimi al fine di non incorrere, in futuro, in tale reato nel caso di assunzione di cittadini di paesi terzi. Quale protocollo integrativo minimo si rende opportuno integrare la procedura dell’Ufficio Gestione Risorse Umane con:

- in caso di assunzione di cittadini di paesi terzi già in possesso del permesso di soggiorno, la richiesta di quest’ultimo, unitamente alla ulteriore documentazione utile per perfezionare l’assunzione;

- in caso di assunzione di cittadini di paesi terzi non in possesso del permesso di soggiorno, la richiesta nominativa di nulla osta (autorizzazione all’assunzione) che la Compagnia deve presentare presso l’ufficio della Prefettura competente territorialmente; una volta rilasciato, il nulla osta deve essere consegnato al cittadino che si intende assumere, affinché lo stesso possa richiedere ai competenti uffici il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato e quindi, a seguito dell’ingresso in Italia, il permesso di soggiorno;

- la verifica, in corso di rapporto di lavoro, dell’Ufficio Gestione Risorse Umane, della presentazione, da parte del lavoratore straniero, della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno (di cui il lavoratore deve esibire copia della ricevuta rilasciata dall’ufficio postale presso il quale è stata effettuata la domanda), in

prossimità della scadenza della validità dello stesso e comunque non oltre sessanta giorni dalla stessa.

Riferimenti normativi

- D.Lgs. 231/2001: "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000 n.300" e successivi aggiornamenti ed integrazioni;
- Disposizioni del Codice Civile in materia;
- D.Lgs. 109 del 16 luglio 2012 (in vigore dal 09 Agosto 2012): "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".
- D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
- Codice Penale, art. 603bis "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro".

CONTENUTI**Principi generali**

Tutta la documentazione oggetto del presente Protocollo (atti, verbali, contratti, missive ed altri documenti), in formato sia elettronico che cartaceo, deve essere archiviata e facilmente rintracciabile. Le attività delle Funzioni coinvolte sono regolamentate, oltre che dal presente Protocollo, dalla legislazione di riferimento.

Ruoli e responsabilità

Procedure all'assunzione

Presentazione della domanda di nulla osta all'assunzione di lavoratore straniero residente all'estero

Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato con un cittadino extracomunitario residente all'estero, il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante, deve presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta, cioè di autorizzazione, all'assunzione presso ogni Prefettura – Ufficio territoriale del governo (Sportello unico competente) per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi, compilata su un apposito modulo:

- solo a partire dalla data stabilita dal "decreto flussi" che fissa le quote di ingresso per motivi di lavoro subordinato, cioè il numero di lavoratori stranieri autorizzati ad entrare in Italia;
- solo per via telematica, tramite un personal computer dotato di connessione ad Internet e di un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante.

Per la compilazione e l'invio della domanda si deve seguire correttamente la specifica procedura illustrata sul sito web del Ministero dell'Interno (www.interno.it).

Le operazioni di compilazione - che deve essere predisposta nel periodo precedente il giorno dell'invio - e di invio delle domande possono essere materialmente effettuate anche da una persona diversa dal datore di lavoro e non

necessariamente tramite il PC aziendale; per l'effettuazione di tutte le operazioni il datore di lavoro, comunque, può rivolgersi anche ad associazioni di categoria o a patronati accreditati per questo compito.

Le domande si possono inviare solo dal PC su cui è stato compilato il modulo.

Poiché le quote di ingresso per motivi di lavoro subordinato sono ampiamente inferiori alle domande e viene stabilita una graduatoria in base all'ordine di presentazione, per vedere accolta la domanda è assolutamente necessario effettuare l'invio della domanda nei primi minuti successivi all'avvio della "lotteria delle quote", nel giorno stabilito dal decreto flussi.

Nella domanda il datore di lavoro si impegna a garantire al lavoratore straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, ad assicurare al lavoratore una idonea sistemazione alloggiativa, un alloggio che rientri nei parametri previsti dalle norme provinciali per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ad effettuare entro i termini di legge le comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di lavoro.

Rilascio di nulla osta all'assunzione

Il nulla osta all'assunzione viene rilasciato dallo Sportello Unico Immigrazione (SUI). Lo Sportello Unico:

- acquisisce il parere del Questore circa la sussistenza, nei confronti del lavoratore straniero, dei motivi ostativi al rilascio del nulla osta;
- acquisisce il parere della Direzione Provinciale del Lavoro circa la sussistenza o meno dei requisiti minimi contrattuali e della capienza reddituale del datore di lavoro.

In caso di parere negativo da parte di almeno uno degli Uffici, lo Sportello rigetta l'istanza.

In caso di parere favorevole:

- convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla osta (il datore di lavoro deve presentare 2 marche da bollo, il documento d'identità e una fotocopia di questo e la fotocopia del frontespizio del passaporto del lavoratore che si intende assumere) e per la firma del contratto (che successivamente viene sottoscritto anche dal lavoratore straniero dopo l'ingresso in Italia);
- trasmette per via telematica la documentazione agli uffici consolari.

Richiesta e rilascio del visto d'ingresso

Il datore di lavoro invia il nulla osta al lavoratore straniero, che richiede all'ambasciata o al consolato italiani il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato, presentando il passaporto, il nulla osta ed altri documenti eventualmente richiesti.

Il visto deve essere richiesto entro i 6 mesi di validità del nulla osta. Se vi sono i requisiti previsti, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda al cittadino straniero viene rilasciato il visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato non stagionale che consente di entrare regolarmente in Italia.

Il lavoratore straniero che si intende assumere deve trovarsi nel Paese di provenienza. Se il lavoratore straniero soggiorna irregolarmente in Italia, l'assunzione è possibile solo seguendo la normale procedura: il lavoratore deve

comunque rientrare nel suo Paese per ottenere il rilascio del necessario visto d'ingresso.

Ingresso in Italia

Dopo che il lavoratore straniero è entrato regolarmente in Italia, presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, sottoscrive il contratto di soggiorno, già sottoscritto dal datore di lavoro in occasione della consegna del nulla osta.

Quindi, il lavoratore straniero entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso deve richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato: la domanda, compilata su apposito modulo e con allegati i documenti richiesti, deve essere presentata ad uno degli uffici postali abilitati, che rilascia la ricevuta.

Se non viene richiesto entro 8 giorni lavorativi, il permesso di soggiorno viene rifiutato ed il cittadino straniero viene espulso, a meno che il ritardo non sia provocato da documentate cause di forza maggiore (ad esempio, malattia o incidente).

Obblighi di comunicazione per assunzione

Sottoscritto il contratto di soggiorno ed accertato il possesso da parte del lavoratore della ricevuta postale della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, è possibile avviare il rapporto di lavoro, dopo avere rispettato alcuni obblighi di comunicazione.

Il datore di lavoro deve:

- comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego, competente per la sede di lavoro, il giorno precedente all'inizio dell'attività, inviando per via telematica lo specifico modello "Unificato – Lav". Questa comunicazione vale anche per l'INAIL e per l'INPS
- se concede al lavoratore l'uso di un'abitazione a qualunque titolo (ospitalità, affitto, comodato), presentare la specifica comunicazione di "cessione di fabbricato" entro 48 ore all'autorità di pubblica sicurezza: alla Questura o al Commissariato di polizia (mod. Cessione di fabbricato), o al Sindaco nei comuni in cui non è presente un presidio della Polizia di Stato (mod. Comunicazione al Sindaco di ospitalità o di cessione di immobili)

Richiesta del rinnovo di permesso di soggiorno prima della scadenza

Il permesso per motivi di lavoro subordinato ha una durata pari a quella prevista dal contratto di soggiorno e, comunque, non superiore a 2 anni, se il contratto è a tempo indeterminato, e ad 1 anno, nel caso di un lavoro a tempo determinato.

Prima della scadenza del permesso di soggiorno, pertanto, il lavoratore straniero deve presentare ad uno degli uffici postali abilitati la domanda di rinnovo, compilata su apposito modulo ed allegando i documenti richiesti.

È necessario presentare la domanda di rinnovo prima della scadenza del permesso e, comunque, assolutamente prima che passino 60 giorni dalla scadenza del vecchio permesso. Se trascorrono più di 60 giorni, il rinnovo del permesso di soggiorno può essere rifiutato ed il cittadino straniero può essere espulso. L'ufficio postale rilascia la ricevuta che, in attesa del rilascio del nuovo permesso di soggiorno, garantisce al lavoratore straniero sostanzialmente gli stessi diritti di un permesso ancora valido: in particolare rimane regolarmente in vita il rapporto di lavoro. Quindi, purché il lavoratore abbia presentato la domanda di rinnovo entro

i termini stabiliti e sia in possesso della ricevuta postale, la scadenza del permesso di soggiorno non provoca la cessazione o la sospensione del rapporto di lavoro.

Assunzione di un lavoratore straniero già soggiornante in Italia

Il datore di lavoro può assumere anche lavoratori stranieri già soggiornanti in Italia, purché siano in possesso di un valido documento di soggiorno che abilita a prestare lavoro.

Può essere legalmente assunto, pertanto, il cittadino straniero munito di:

- permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo (è il titolare di soggiorno di durata illimitata che ha sostituito la vecchia "carta di soggiorno").
- permesso di soggiorno che abilita al lavoro, e quindi di un permesso per lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione, per famiglia, per "assistenza minore", per asilo politico, per protezione sociale, per motivi umanitari.
- ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno che abilita al lavoro (quindi di uno dei premessi sopra indicati);
- ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno, ma solo per motivi di lavoro subordinato o di attesa occupazione e non, pertanto, per altri motivi.

Può essere assunto anche il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio, ma solo per rapporti di lavoro subordinato per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, cumulabili per 52 settimane in modo da non superare, comunque, il limite di 1.040 ore in un anno;

La procedura di assunzione di un lavoratore straniero già regolarmente soggiornante, nei casi legalmente previsti, prevede:

- la preventiva stipulazione del contratto di soggiorno sullo specifico modello per l'assunzione di stranieri già soggiornanti in Italia: le parti del rapporto devono solo conservare una copia di contratto, che non deve essere inviato o consegnato a nessun ente.

Altri obblighi già esaminati a proposito dell'assunzione di lavoratore al primo ingresso in Italia:

- l'obbligo di comunicare l'assunzione al Centro per l'impiego, competente per la sede di lavoro, il giorno precedente all'inizio dell'attività, inviando per via telematica lo specifico modello "Unificato – Lav" e l'obbligo di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza (presidio della Polizia di Stato o Sindaco) l'ospitalità o la cessione di un'abitazione a qualunque titolo.

Divieto di assunzione di un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno

Il datore di lavoro non può impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale.

Non è legale nemmeno l'impiego di uno straniero in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza.

Validità del permesso di soggiorno per lo straniero che perde il lavoro

Se un lavoratore straniero subordinato perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, il suo permesso di soggiorno rimane valido per almeno un anno. In sostanza, il lavoratore, dopo la perdita dell'occupazione, può essere iscritto nelle

liste di collocamento per tutta la residua validità del permesso e comunque, salvo che si tratti di permesso stagionale, per un periodo non inferiore a un anno. L'estensione del periodo di validità del permesso di soggiorno 'per attesa occupazione' da 6 a 12 mesi è una delle novità introdotte dalla riforma del mercato del lavoro (legge 28 giugno 2012, n. 92, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.153 del 3 luglio), in vigore dal 18 luglio.

La norma, contenuta nell'articolo 4, comma 30, del provvedimento, modifica la disciplina prevista dal Testo unico sull'immigrazione (articolo 22, comma 11) nell'ottica di potenziare il contrasto all'immigrazione irregolare, non solo ampliando di 6 mesi il periodo concesso per cercare un nuovo lavoro, ma estendendolo di fatto a tutta la durata della prestazione di sostegno al reddito (trattamento di disoccupazione o indennità di mobilità) eventualmente percepita, nel caso in cui sia superiore a un anno.

Il reato di caporalato

Nonostante il cosiddetto "Reato di caporalato" previsto dall'art. 603bis del Codice Penale non sia direttamente ed interamente richiamato dal Dlgs 231/01, ad eccezione del comma 31, l'organizzazione, comunque ed in generale, non utilizza intermediari per il reclutamento dei lavoratori ad eccezione delle Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro, ai sensi del D. lgs. n° 276 del 2003 (Legge Biagi), anche quando i lavoratori si trovino nelle condizioni di regolarità.

Nel caso in cui ci si rivolga a dette Agenzie, in virtù della solidarietà tra il somministratore e l'utilizzatore, l'organizzazione chiederà all'Agenzia somministratrice, evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali, in conformità alla legislazione vigente.

Registrazioni e Archiviazione

Tutta la documentazione oggetto del presente Protocollo (atti, verbali, contratti, missive ed altri documenti), in formato sia elettronico che cartaceo, deve essere archiviata e facilmente rintracciabile. A tal fine il Datore di Lavoro deve assicurare la tracciabilità delle fonti/elementi informativi e deve curare l'archiviazione di tutta la relativa documentazione prodotta/ricevuta con riferimento alle attività propedeutiche e conseguenti alla presentazione della domanda di nulla osta all'assunzione di lavoratore straniero residente all'estero.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Si ribadisce, anzitutto, il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute.

Lo stesso effettua, inoltre, periodicamente controlli a campione, diretti a verificare la corretta esplicazione delle attività connesse ai Processi Sensibili relativi ai sopra-indicati reati presupposto, anche in relazione ai principi espressi nel presente documento (esistenza e adeguatezza della procura, limiti di spesa, regolare effettuazione del reporting verso gli organi deputati, ecc.) e, in particolare, alle Procedure in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'O.d.V. deve essere garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'O.d.V. interviene, infine, di sua iniziativa o a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nella procedura "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza" e nel punto della Parte Generale relativo al "Whistleblowing", cui si rimanda.

6. Sanzioni disciplinari

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni previste nel "Sistema disciplinare" della Parte Generale del Modello medesimo.

PARTE SPECIALE 12 – REATI IN FALSITA' DI MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO, DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E REATI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

INDICE

1. LE FATTISPECIE DEI REATI IN FALSITA' DI MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 *BIS* D. LGS. 231/2001), DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 *BIS.1* D. LGS. 231/2001) E DEI REATI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 *NOVIES* D. LGS. 231/2001)
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -12-
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
6. SANZIONI DISCIPLINARI

*

1. Le fattispecie dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del D. Lgs. 231/2001), dei delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis. 1* del D. Lgs. 231/2001) e dei reati di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del D. Lgs. 231/2001).

1.1. Le fattispecie dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del D. Lgs. 231/2001)

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili – ma con un livello basso di rischio – nel contesto aziendale della Società i seguenti reati contemplati nel D. Lgs. 231/2001 all'art. 25-*bis*:

- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.).

Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale (brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri), contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque faccia uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Il D. Lgs. 184/2021 attuativo della Direttiva UE 2019/713 sulla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, ha introdotto nel D. Lgs. 231/01 nuovi reati presupposto con l'art. 25-*octies.1* ovvero:

- Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (Art. 493 *ter* c.p.).

Il reato consiste nel fatto di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti; ovvero nel fatto di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti Art. 493 *quater* c.p.

Il reato consiste nel fatto di chi, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

1.2. Le fattispecie dei delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001)

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati contemplati nel D. Lgs. 231/2001 all'art. 25-*bis*. 1:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.).

Questa fattispecie punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 *bis* c.p.).

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

- Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.).

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.).

Il delitto consiste nel mettere in vendita, o comunque in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517 *ter* c.p.)

Il reato consiste di due distinte fattispecie. La prima, perseguibile a querela, punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza di brevetti o di registrazioni altrui, fabbrica o utilizza ai fini della produzione industriale oggetti o altri beni, usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. La seconda fattispecie concerne la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce in Italia, detiene per la vendita, pone in vendita o mette comunque in circolazione beni fabbricati in violazione dei titoli di proprietà industriale.

1.3. Le fattispecie dei reati di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001)

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società (seppur il rischio commissione reato sia basso) i seguenti reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 all'art. 25-novies:

- Divulgazione tramite reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171 comma 1 lett. a-bis e comma 3. legge 633/1941)

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171 della Legge sul Diritto d'Autore, il Decreto 231 ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

- la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;
- la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

- Reati in materia di software e banche dati (art. 171-bis, Legge 633/41)

Punisce chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); ovvero chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca dati.

Tale norma è posta a tutela penale del software e delle banche dati. Con il termine "software", si intendono i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi,

purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore; mentre con "banche dati", si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

- La l.n. 93/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24.07.23, ha modificato **l'art. 171 ter** della l.n. 633/1941, ora aggiunto anche della **lettera h-bis**). Si tratta di un reato già individuato quale reato presupposto ai sensi dell'art.25 *novies* del D.lgs. 231/2001.

In forza di tale modifica, è ora penalmente sanzionato chi *"abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita"*.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale -12-

2.1. La Società opera in un contesto di concorrenza e con clientela che si rivolge a Arcoprofil s.r.l. proprio per la qualità del prodotto e la correttezza nei rapporti commerciali.

La Società si occupa di produzione di profili dentati mediante processo di rullatura a freddo, nonché di costruzione, trattamenti termici e lavorazioni di parti meccaniche (cfr. visura camerale).

L'attività commerciale di Arcoprofil s.r.l. è regolata da procedure che garantiscono la correttezza delle operazioni.

2.2. La Società ha posto in essere i seguenti presidi al fine di prevenire la commissione dei fatti di reato evidenziati nella seguente parte speciale (e, in particolare, dei reati di cui all'art. 25 *bis*.1, posti a tutela dell'industria e del commercio indicati al punto 1.2.):

- a) ove necessario, l'ufficio tecnico viene supportato da un consulente esterno che vaglia l'eventuale esistenza di diritti di proprietà industriali anteriori ed effettua adeguata due diligence;
- b) impegno, da parte dei dipendenti dell'ufficio Tecnico a non utilizzare conoscenze di terzi o acquisite presso terzi.
- c) revisione e implementazione della contrattualizzazione dei rapporti con i propri clienti e fornitori (ad esempio inserendo clausole che prevedano la responsabilità di quest'ultimi anche per l'operato di eventuali sub-fornitori);

2.3. Con riferimento ai reati di frode nell'esercizio del commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, il rischio di tali reati è basso e legato principalmente ai rapporti commerciali con Società estere. Arcoprofil s.r.l. intrattiene rapporti commerciali con clienti e fornitori sia italiani che esteri, servendo, in particolare, i mercati di Germania, Svezia, Brasile e USA.

Per la distribuzione dei suoi prodotti si avvale dell'ufficio commerciale/vendite interno, nonché di agenti di commercio esterni.

Tra i presidi adottati dalla Società, si menzionano le procedure relative al Sistema di Gestione Integrato e, in particolare:

- la procedura per gli acquisti/approvigionamenti, che prevede un monitoraggio periodico delle performance dei fornitori, restituendo così un determinato livello di rischio, rispetto al quale la Società adotta gli accorgimenti idonei;
- una procedura di responsabilità della Direzione, attraverso la quale la Direzione intende mantenere un business plan aggiornato in merito ai propri piani e sviluppi futuri, nonché un'analisi dei rischi potenziali ai quali l'organizzazione è esposta, per poter avviare azioni preventive.

2.4. Con riferimento ai reati di cui all'art. 25 *bis* (falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento), si evidenzia che, da un lato, Arcoprofil s.r.l. fa un uso assolutamente limitato del contante e delle marche da bollo e che, dall'altro lato, la Società ha adottato una apposita procedura per regolare viaggi e trasferte del proprio personale, ove è ricompreso l'utilizzo delle carte di credito aziendali.

2.5. Con riferimento ai reati ex artt. 25-*bis* e 25-*bis.1*, i processi sensibili ritenuti astrattamente a rischio, in ambito della Società, sono i seguenti:

- produzione / vendita / immissione nel mercato di prodotti contraffatti o comunque in violazione di marchi / brevetti / modelli altrui/degli accordi conclusi con le società da cui la società acquista prodotti;
- rapporti commerciali e di ogni altro tipo – diretti e indiretti - con le società "competitor";
- approvvigionamento di beni, tra cui la componentistica (selezione e gestione di fornitori per la produzione di beni della Società);
- gestione dei rapporti con i fornitori e le società concorrenti;
- utilizzo e gestione di carte di credito;
- gestione degli incassi di denaro contante (peraltro, quasi assente in azienda)
- gestione di informazioni e documenti inviati ad Arcoprofil s.r.l. da parte dei clienti.

Con riferimento ai reati ex art. 25-*novies*, i processi sensibili ritenuti potenzialmente a rischio in ambito della Società, sono i seguenti:

- sviluppo e gestione di iniziative commerciali (utilizzo di immagini, musiche e video per la produzione di materiale promozionale);
- gestione delle modifiche architetture ed applicative (acquisto e gestione software in licenza), utilizzo, installazione e duplicazione di software in licenza e banche dati.
- Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che tutti gli operatori (dipendenti, amministratori ecc.) e collaboratori della Società sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

3. Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti della Società in via diretta, mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure che la Società ha adottato e intende adottare, ai soggetti sopra individuati è vietato, a mero titolo esemplificativo:

- la contraffazione o l'alterazione di marchi o segni distintivi di prodotti industriali;
- l'utilizzo di certificazioni non possedute;
- l'utilizzo delle certificazioni fuori dagli ambiti e dai termini temporali per i quali è stata ottenuta;
- l'utilizzo fraudolento di marchi di enti di certificazione;
- la commercializzazione diretta di prodotti che – intrinsecamente o per la tipologia d'imballaggio o per le modalità di commercializzazione e/o promozione – possano indurre in inganno il compratore circa l'origine, la provenienza, la composizione (materiale), la qualità o la quantità del prodotto stesso;
- la distribuzione o vendita di prodotti contraffatti nel nome o nel marchio, o con segni distintivi contraffatti o alterati;
- la diffusione di notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente che siano anche solo potenzialmente idonei a determinarne il discredito;
- lo svolgimento di qualsiasi attività che possa essere considerata una forma di concorrenza non pienamente corretta e trasparente;
- la diffusione di informazioni menzognere in danno di terzi potenziali concorrenti;
- ogni azione in violazione della normativa vigente in materia di ritiro dalla circolazione e trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità;

- l'abusiva installazione, duplicazione, o diffusione a terzi di programmi (software) soggetti a licenza.

4. Regole specifiche di condotta

Ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi generali di comportamento e alle procedure già in essere e ad integrazione dei principi sopra esplicitati, la Società intende formalizzare in questa sede le regole di condotta già di fatto attuate, nonché adottare specifiche norme aziendali aventi ad oggetto:

- il processo aziendale di gestione dei titoli di proprietà intellettuale e industriale e del portafoglio marchi e brevetti (e la verifica del predetto processo);
- la verifica del corretto utilizzo di brevetti e marchi antecedentemente all'attività di deposito degli stessi;
- la verifica di ogni comunicazione a carattere pubblicitario o promozionale, al fine di garantire la coerenza della stessa rispetto alle caratteristiche del prodotto e l'assenza di messaggi ingannevoli;
- la verifica dell'intera filiera produttiva e distributiva attraverso l'inserimento di clausole contrattuali con i fornitori che prevedano la garanzia da parte degli stessi di non ledere, nell'ambito dell'attività svolta, i diritti dei terzi;
- la previsione di clausole contrattuali nei confronti dei fornitori che prevedano la responsabilità di quest'ultimi anche per l'operato di eventuali sub-fornitori;
- il corretto utilizzo delle carte di credito aziendali da parte del personale della Società (si precisa che Arcoprofil s.r.l. è dotata di una Procedura per regolare viaggi e trasferte del proprio personale, ove è ricompreso l'utilizzo delle carte di credito aziendali).

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società e dalle procedure e norme aziendali sopra richiamate.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nella procedura "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01" e nel

punto 3.8. della Parte Generale del Modello in tema di “whistleblowing”, cui si rimanda.

6. Sanzioni disciplinari

A coloro che violano le disposizioni del Modello relativamente alla presente Parte Speciale sono applicate le specifiche sanzioni disciplinari previste nel “Sistema Disciplinare” della Parte Generale del Modello medesimo.

